

Le offerte dovranno essere redatte in ottemperanza alla normativa sopracitata.

Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Maria Vittoria 12 - 10123 Torino - (tel. n. 011-8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 18,00 oppure potrà essere richiesto al Servizio Contratti mediante lettera o fax (011-8612163). Non si effettua servizio trasmissione fax.

Il bando integrale è disponibile sul sito Internet all'indirizzo: <http://www.provincia.torino.it/servizi/apalti>

Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Provincia di Torino - Corso G. Lanza 75 - Torino - Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III (tel. 011-861.3349).

Torino, 17 aprile 2007

Il Dirigente del Servizio Contratti
Domenica Vivenza

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Consorzio Intercomunale dei Servizi alla persona - Comuni di Collegno e Grugliasco - Grugliasco (Torino)

Accordo di programma per l'approvazione e l'attuazione del piano di zona del Distretto n.1 - Comuni di Collegno e di Grugliasco - dell'Azienda Sanitaria n. 5. Triennio 2006 - 2008

tra

La Provincia di Torino

in persona dell'assessore Eleonora Artesio
su delega del Presidente Antonino Saitta

Il Comune di Collegno

in persona del Sindaco Silvana Accossato

Il Comune di Grugliasco

in persona del Sindaco Marcello Mazzù

L'Azienda Sanitaria Locale N.5

in persona del Direttore del Distretto Paola Fasano su delega del

Direttore Generale Giorgio Rabino

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona
(CISAP)

in persona del Presidente Michele Suma.

Premesso:

- che ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale" il comune è l'ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei "Servizi alla persona e alla comunità";

- che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge regionale 8 gennaio 2004, n.1 "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interven-

ti e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento": "Il Sindaco è il titolare delle funzioni di tutela socio sanitaria e del diritto alla salute per i suoi cittadini in applicazione di quanto disposto del d.lgs.502/1992 e successive modificazioni";

- che l'articolo 17 della citata legge regionale prevede che "I comuni singoli od associati, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le ASL nelle forme previste dall'articolo 3 quater, comma 3, lettera c), del d.lgs.502/1992 e successive modificazioni per quanto attiene alle attività di integrazione socio-sanitaria, provvedono a definire il piano di zona ai sensi dell'articolo 19 della l.328/2000 che rappresenta lo strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza";

- che l'articolo 22 della citata legge regionale "identifica nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali e riconosce a ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità previste dall'ente gestore istituzionale, le prestazioni sociali di livello essenziale di cui all'articolo 18, previa valutazione dell'ente medesimo e secondo i criteri di priorità di cui al comma 3";

- che, per quanto attiene all'area dell'integrazione socio sanitaria, "Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano" - in ottemperanza al disposto dell'articolo 7 della legge regionale 1/2004 - "secondo la normativa vigente e secondo le modalità individuate nei piani attuativi aziendali, nei programmi delle attività territoriali e nei piani di zona, le attività sanitarie a rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attività sociali a rilievo sanitario di competenza dei comuni";

- che il DPCM 29 novembre 2001, "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", allegato 1, punto 1.C), e la successiva D.G.R 51 - 11389 del 23.12.2003, "DPCM 29 novembre 2001, allegato 1, punto 1.C). Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione sanitaria" hanno individuato i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite a tutti gli assistiti a livello nazionale e regionale;

- che l'Azienda sanitaria locale n.5 e gli Enti gestori degli ambiti territoriali ad essa afferenti hanno provveduto - con "Accordo di Programma" valido per il quinquennio 2004/2008 - a dare attuazione alle disposizioni contenute nella D.G.R 51 - 11389 del 23.12.2003 individuando gli interventi e le prestazioni da assicurare agli assistiti a livello aziendale con riferimento: all'articolazione delle cure domiciliari nella fase di lungo assistenza; all'articolazione dell'assistenza territoriale, semi residenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti; all'articolazione dell'assistenza territoriale, semi residenziale e residenziale a favore delle persone con handicap.

Considerato:

- che ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è consentito alle amministrazioni comunali, di province e regioni, dello Stato e di altri soggetti pubblici di sottoscrivere "Accordi di Programma" per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, una azione coordinata ed integrata;

- che ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 1/2004 "il piano di zona, definito secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 16 e con la partecipazione di tutti i soggetti attivi nella programmazione, è approvato tramite accordo di programma promosso e approvato dal legale rappresentante dell'ente gestore al quale il piano afferisce";

- che ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 1/2004 "La parte dei piani di zona relativa alle attività di integrazione socio sanitaria trova obbligatoria corrispondenza nella parte dei programmi di attività distrettuale contenuta nei piani attuativi aziendali per garantire la preventiva convergenza di orientamenti dei due comparti interessati, l'omogeneità di contenuti, tempi e procedure";

Tutto ciò premesso e considerato, le parti interessate convengono e stipulano il seguente:

Accordo di programma per l'approvazione e l'attuazione del piano di zona del Distretto n.1 - Comuni di Collegno e Grugliasco - dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 ai sensi dell'articolo 19 della legge 328/2000 e 17 della legge regionale 1/2004.

Art. 1 Oggetto

1. Forma oggetto del presente accordo l'approvazione e l'attuazione del piano di zona definito dai Comuni di Collegno e di Grugliasco - d'intesa con l'Azienda sanitaria locale n. 5, distretto n. 1, per quanto attiene alle attività di integrazione socio sanitaria - previa concertazione con i soggetti del terzo settore e con quelli di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 328/2000.

2. Il piano di zona è lo strumento di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali con il quale i Comuni di Collegno e Grugliasco intendono promuovere una migliore qualità di vita, pari opportunità, non discriminazione e tutelare il diritto all'assistenza sociale ed alle prestazioni socio sanitarie della popolazione dell'ambito territoriale del distretto n. 1.

3. Il piano di zona anni 2006 / 2008 dell'ambito di Collegno e Grugliasco, comprende i seguenti contenuti, descritti nel documento allegato che - unitamente alla premessa ed alle considerazioni introduttive - costituisce parte integrante del presente accordo:

- a) il processo e il metodo;
- b) analisi del contesto territoriale;
- c) analisi del contesto demografico;
- d) analisi dei bisogni e delle risorse locali;
- e) le strategie e le priorità di intervento locali;
- f) gli obiettivi e le azioni rispetto alle priorità definite;
- g) le modalità di integrazione tra gli attori del sistema;
- h) le risorse strumentali, professionali e finanziarie;
- i) il sistema informativo: monitoraggio, valutazione e comunicazione;
- j) la formazione di base e permanente.

4. All'accordo di programma partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 1/2004, le aziende pubbliche dei servizi alla persona, i soggetti del terzo settore che concorrono investendo direttamente proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali nella realizzazione del si-

stema integrato di interventi e servizi sociali, nonché la Provincia di Torino, per i servizi di supporto e di area vasta svolti dalla medesima.

Art. 2 Finalità

1. Con il presente atto le Amministrazioni sottoscriventi approvano il piano di zona dei Comuni di Collegno e Grugliasco, relativo al triennio 2006 - 2008, elaborato nel rispetto della legge regionale 1/2004 e delle priorità definite dalla programmazione socio sanitaria regionale.

2. Le parti coinvolte si obbligano altresì a rispettare i principi, le linee di intervento, gli obiettivi e le azioni che saranno alla base della sua attuazione dando atto che risulta necessario:

a) promuovere il benessere sociale sviluppando il complesso dei "servizi alla persona e alla comunità" e non semplicemente agendo sul versante dei servizi sanitari e di quelli socio assistenziali. Questi servizi possono infatti solamente contribuire a migliorare una "qualità della vita" dei cittadini che viene però in molta parte determinata dalle politiche sociali dei Comuni di Collegno e di Grugliasco. Da ciò consegue che i servizi sanitari e quelli socio assistenziali devono integrarsi tra loro, ma devono anche connettersi con gli interventi dell'istruzione, con le politiche attive della formazione, del lavoro, della casa, ecc.;

b) assicurare - attraverso il Consorzio Intercomunale dei Servizi Alla Persona - a ciascun cittadino che ne abbia titolo ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 1/2004 e che sia residente nell'ambito intercomunale, il diritto di esigere - secondo le modalità ed i criteri previsti dalla deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 22.2.2006 "Individuazione dei destinatari degli interventi e dei servizi sociali consortili e definizione dei loro diritti" - le prestazioni sociali di livello essenziale di cui all'articolo 18 della legge regionale 1/2004 garantendo ad essi il ricorso per opposizione contro l'eventuale motivato diniego ad erogare le prestazioni richieste;

c) assicurare - attraverso il distretto sanitario n. 1 dell'Azienda sanitaria locale n. 5 - a ciascun cittadino che ne abbia titolo secondo la normativa vigente e secondo le modalità individuate nei piani attuativi aziendali, nei programmi della attività territoriali e nello stesso piano di zona, le attività sanitarie, sanitarie a rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attività sociali e rilievo sanitario di competenza del Consorzio.

Art. 3 Modalità di concertazione

1. Gli attori del sistema di locale integrato di interventi e servizi sociali delineato nel Piano di Zona si riconoscono nel metodo del confronto ed individuale, nella concertazione tra le parti sociali, lo strumento portante della pianificazione, della programmazione e della valutazione degli interventi.

2. La concertazione e la cooperazione regolano quindi i rapporti tra i diversi livelli istituzionali, nonché tra questi e gli organismi non lucrativi di utilità sociale, la cooperazione, le associazioni e degli enti di patronato, il volontariato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha sti-

pulato patti, accordi o intese che operano nel settore per l'organizzazione e la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. Come previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionali 1/2004 le istituzioni locali adottano inoltre il criterio operativo della concertazione anche nell'ambito dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali Confederali e di categoria rappresentative a livello zonale.

4. L'Azienda sanitaria, i Comuni ed il loro Consorzio concertano infine la programmazione dei processi di tutela della salute - e, nell'ambito di questi, delle prestazioni socio sanitarie integrate - in quanto connessi con gli interventi dell'istruzione, delle politiche attive della formazione, del lavoro, della casa, della sicurezza sociale, comunque rivolti alla prevenzione ed alla eliminazione o alla riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio.

5. Le strutture amministrative delle suddette istituzioni adottano pertanto il principio della condivisione delle procedure tra pubbliche amministrazioni al fine di perseguire obiettivi di semplificazione, integrazione, efficacia ed efficienza e di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi.

6. Il metodo della concertazione si realizza attraverso la convocazione di tavoli tra le Istituzioni locali, le Organizzazioni Sindacali ed i soggetti del Terzo Settore in coincidenza con le scadenze di programmazione annuale e pluriennale delle Amministrazioni aderenti all'accordo di programma con il quale viene approvato il Piano di Zona. Ciò al fine di verificare la coerenza degli atti programmatori con il Piano relativo al triennio 2006 - 2008.

7. Si darà inoltre luogo alla convocazione di tavoli "specifici" ove si renda necessario decidere dell'allocazione di nuove risorse e/o di effettuare riduzioni di spesa. In modo analogo si procederà nei casi in cui si debba procedere a variare la programmazione o i criteri di erogazione degli interventi e delle prestazioni che formano oggetto del Piano.

Art. 4

Modalità di integrazione istituzionale

1. L'organismo che assume il coordinamento istituzionale dei processi di programmazione concertata viene individuato nel Comitato dei Sindaci del Distretto n. 1 - integrato con la presenza del Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 5 - che si avvale del supporto dell'Ufficio di piano al quale spetta l'esercizio delle funzioni, di coordinamento e di gestione, relative alle azioni attuative.

2. Fanno parte dell'Ufficio di piano: i funzionari del Servizio Solidarietà Sociale della Provincia di Torino, i dirigenti dei settori delle Politiche Sociali dei Comuni, il direttore del Consorzio ed il direttore del Distretto. A questi ultimi compete, nello specifico, la direzione - a responsabilità congiunta - della struttura distrettuale funzionale per le attività integrate (preposta alla gestione unitaria degli interventi socio sanitari) e l'amministrazione concertata del relativo budget finanziario.

3. Il Comitato dei Sindaci provvede ad approvare i programmi annuali di attuazione, a livello distrettuale, della pianificazione pluriennale e ad attivare e ad espletare i processi di concertazione indicati nel presente capitolo, in particolare nell'ambito dei rap-

porti con le Organizzazioni Sindacali confederali e di categoria rappresentative a livello zonale.

4. Il Comitato dei Sindaci e l'Ufficio di piano operano con il supporto della Provincia di Torino che - come previsto dall'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) della legge regionale 1/2004 - può svolgere le seguenti funzioni:

a) partecipazione all'elaborazione degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa regionale;

b) raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse pubbliche e private e sull'offerta di servizi del territorio di competenza;

c) coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli Enti locali interessati;

d) promozione di forme di coordinamento tra gli Enti gestori istituzionali ed i soggetti del Terzo Settore;

e) diffusione, di concerto con gli Enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;

f) realizzazione di altri interventi per la promozione e l'integrazione dei servizi sociali locali

Art. 5

Modalità di integrazione con la cooperazione sociale

1. I Comuni, il Consorzio e l'Azienda sanitaria, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, riconoscono ed agevolano:

a) il ruolo della cooperazione sociale di tipo B per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate ed a tal fine si impegnano alla rigorosa applicazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n.18 e s.m.i.

b) il ruolo della cooperazione sociale di tipo A e C nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali definito nel Piano di Zona.

2. Inoltre si impegnano:

a) a ricorrere a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano, ai soggetti operanti nel terzo settore, la piena espressione della propria progettualità ed il conseguimento di adeguati standard qualitativi di servizio;

b) ad avvalersi di analisi e di verifiche partecipate sui servizi da conferire o conferiti in gestione che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione e formazione del personale;

c) a prevedere, nei capitolati finalizzati al conferimento della gestione dei servizi attraverso procedure di selezione evidenza pubblica, che al personale addetto vengano applicati i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e gli Accordi locali siglati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) a prevedere che i contratti di servizio indichino le modalità di controllo che le Amministrazioni conferenti adottano relativamente al personale (numero, qualifica ed orari, documentazione attestante il possesso dei requisiti di studio e professionali, attestazioni comprovanti il regolare versamento degli oneri contributivi, ecc.);

e) a prevedere che i contratti di servizio indichino tutte le clausole necessarie a tutelare l'utenza ed in particolare che alle associazioni rappresentative degli

utenti sia consentito di accedere liberamente ai servizi ed ai presidi conferiti in gestione per effettuare ogni opportuna verifica sulle reali condizioni di permanenza degli assistiti;

f) a rendere vincolante l'adozione della "Carta dei Servizi" conferiti in gestione da parte delle cooperative aggiudicatrici.

3. Le Amministrazioni locali - in ottemperanza alla D.G.R. 22 maggio 2006, n.79/2953, "Legge regionale 8 gennaio 2004 n.1, art.31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione" e nelle more della emanazione degli ulteriori provvedimenti contenenti la disciplina di dettaglio relativa ai sistemi di "Accreditamento e affidamento a terzi" dei servizi alla persona ed alla "Corresponsione di tariffe" - individuano nell'accreditamento realizzato attraverso le procedure previste dall'istituto della concessione amministrativa lo strumento che consente di coniugare efficacemente il principio di sussidiarietà - che prevede il coinvolgimento del terzo settore nella programmazione e nella gestione dei servizi - con la necessità di affermare che la titolarità - e quindi la responsabilità - dei servizi preposti ad erogare prestazioni di livello essenziale deve rimanere pubblica. La concessione è infatti uno strumento che garantisce, all'Amministrazione locale, penetranti poteri di intervento, specie in merito ai criteri gestionali generali, nei confronti dei soggetti privati chiamati ad espletare i servizi non gestiti direttamente dalla struttura pubblica.

Art. 6

Modalità di integrazione con il volontariato e l'associazionismo

1. I Comuni, il Consorzio e l'Azienda sanitaria concordano sulla necessità di operare per lo sviluppo a livello locale di un'etica della responsabilità che rappresenta la condizione indispensabile perché i di-

ritti siano esigibili per tutti, ma ognuno fruisca di ciò che è disponibile tenendo conto dei suoi reali bisogni e delle sue personali risorse.

2. Occorre perciò favorire la crescita della comunità locale, aiutandola a riconoscere e selezionare le proprie necessità e bisogni, stimolando la partecipazione e facendo crescere le risorse locali e la responsabilizzazione dei cittadini nella programmazione e verifica dei servizi, affinché essi possano esprimersi autonomamente: nella convinzione che quello che accade è responsabilità di tutti.

3. La realizzazione delle azioni previste dal Piano di Zona richiede dunque un sistema di governo allargato nel quale, accanto alla promozione ed alla regolazione pubblica, conviva la co-progettazione che coinvolge soggetti pubblici, privati e del privato sociale con un esercizio di responsabilità comuni.

4. A tal fine le associazioni coinvolte nella pianificazione zonale e le organizzazioni del volontariato - che già operano in raccordo con i servizi socio sanitari anche attraverso lo strumento delle convenzioni - vengono chiamate a partecipare ai tavoli di concertazione in coincidenza con le scadenze di programmazione annuale e pluriennale delle Amministrazioni firmatarie del Piano di Zona.

5. Viene inoltre prevista la convocazione di tavoli "specifici" ove si renda necessario decidere dell'allocazione di nuove risorse e/o di effettuare riduzioni di spesa in ordine ad azioni che coinvolgono direttamente tali soggetti nell'attuazione del Piano.

Art. 7

Finanziamento del piano di zona

1. I Comuni, il Consorzio e l'Azienda sanitaria locale n. 5 contribuiscono al finanziamento delle azioni previste dal piano mediante lo stanziamento per gli anni 2006, 2007 e 2008 delle somme indicate nella tabella successiva.

<i>Impegni finanziari</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Comune di Collegno	7.636.242,00	7.636.242,00	7.636.242,00
Comune di Grugliasco	4.932.458,84	4.940.558,56	4.940.558,56
CISAP	6.439.398,00	5.525.810,94	5.525.810,94
ASL - Distretto	5.304.137,00	5.304.137,00	5.304.137,00
Totale	24.312.235,84	23.406748,50	23.406748,50

2. Le Amministrazioni suddette si impegnano inoltre a sviluppare ogni azione utile al reperimento di ulteriori finanziamenti anche attraverso altri enti ed il privato sociale.

Art. 8

Durata dell'accordo e clausola di aggiornamento

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 1/2004 il presente accordo di Programma è approvato dal legale rappresentante del Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona che provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Il piano di zona oggetto dell'accordo ha validità per gli anni 2006, 2007 e 2008 e rimarrà comunque efficace fino all'entrata in vigore del piano successivo. Durante il periodo di vigenza del piano è fatta salva la possibilità di procedere all'adozione di modifiche dello stesso, nonché delle disposizioni di cui al presente accordo.

3. Il Comitato dei Sindaci del Distretto n. 1 - integrato con la presenza del Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 5 - è autorizzato ad adottare gli aggiornamenti che si rendono necessari previa concertazione con i soggetti di cui all'articolo 3 del presente accordo.

Art. 9
Collegio di vigilanza

1. Si conviene di attribuire al Comitato dei Sindaci del Distretto n. 1 - integrato con la presenza del Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 5 - la funzione di vigilanza sullo stato di attuazione del piano di zona.

2. Il Collegio di Vigilanza svolge funzioni di indirizzo strategico e di controllo sul piano, governando il processo di attuazione avvalendosi dell'Ufficio di piano di cui all'articolo 4 del presente accordo.

3. L'attività di vigilanza verrà espletata attraverso la periodica verifica dei risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione raccolti dall'Ufficio di piano.

4. Il Collegio di Vigilanza, una volta riscontrata la presenza di ritardi o negligenze nella realizzazione delle azioni, provvede a darne comunicazione a tutti i soggetti firmatari dell'accordo al fine di concordare le soluzioni o gli interventi da adottare.

5. In ogni caso il Collegio dovrà relazionare a tutte le Amministrazioni interessate in ordine allo stato di fatto del processo di attuazione con cadenza annuale.

Art. 10
Controversie e norme di rinvio

1. Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente accordo di programma, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente articolo, sarà devoluta ad un collegio arbitrale: in tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un altro arbitro, che presiederà il Collegio arbitrale. Il Collegio giudicherà la questione entro trenta giorni dall'avvio dell'esame. In tema di arbitrato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Per ogni controversia è competente il foro di Torino.

2. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 TUEL (D.Lgs.267/2000 e s.m.i) nonché, in via residuale, alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 15 della legge 241/1990 e s.m.i.

Grugliasco, 14 marzo 2007

In fede ed in piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue:

L'Assessore della Provincia di Torino
Eleonora Artesio

Il Sindaco del Comune di Collegno
Silvana Accostato

Il Sindaco del Comune di Grugliasco
Marcello Mazzu'

p. Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n. 5
Giorgio Rabino

Il Presidente del C.I.S.A.P.
Michele Suma

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Gargallo (Novara)

Statuto comunale (Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 19.02.2007)

TITOLO I
Principi generali

Articolo 01
Autonomia statutaria.

1. Il Comune di Gargallo:

a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statutale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Articolo 02
Finalità.

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Pombia ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Articolo 03

Territorio e sede comunale.

1. Il territorio del Comune si estende per ha 371, confina con i Comuni di Soriso, Gozzano, Valduggia, Maggiora e Borgomanero.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Dr. Carlo Baroli n 2.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Articolo 04

Stemma e gonfalone.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Gargallo.

2. Lo stemma del Comune è stato concesso con atto del Capo del Governo datato 02/03/1954.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nel rispetto delle leggi in materia.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 05

Programmazione e cooperazione.

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia Novara e con la Regione Piemonte.

TITOLO II

Ordinamento strutturale

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Articolo 06

Organi.

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 07

Deliberazioni degli organi collegiali.

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola, con votazione palese; sono da assu-

mere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 08

Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Articolo 09

Sessioni e convocazione.

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tale ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni dalla richiesta e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché siano di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti gli argomenti da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio, almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza, e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e almeno 12 (dodici) ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Articolo 10

Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee pro-

grammatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 11 Commissioni.

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. Il Consiglio Comunale potrà, altresì, istituire una Commissione paritetica (tra maggioranza e minoranza) presieduta dal Sindaco che esamini i vari Regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. La Commissione paritetica è costituita dal Sindaco o suo delegato "La Commissione paritetica è costituita dal Sindaco o suo delegato e da n. 4 consiglieri comunali di cui n. 2 espressi dalla minoranza. Su richiesta del Sindaco o di almeno 2 componenti la commissione, alla riunione della Commissione potranno partecipare un o più soggetti esterni alla Commissione stessa avente competenze su materie e/o argomenti su cui la Commissione deve esprimersi. La Commissione è convocata dal Sindaco oppure da almeno due consiglieri componenti della Commissione tramite avviso di convocazione, con indicati gli argomenti da trattare, da notificare ai componenti la commissione almeno 8 giorni prima della riunione. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio del Comune almeno 5 giorni prima a quello stabilito per la riunione. La commissione paritetica oltre che esprimersi sui regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale potrà proporre al Consiglio Comunale eventuali modifiche e/o integrazione ai regolamenti già in vigore. Le sedute della Commissione paritetica sono pubbliche salvo i casi in cui la Commissione decida diversamente. Alle riunioni della Commissione prende parte il Segretario Comunale o suo delegato con il compito di redigere il verbale di seduta che dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni."

Articolo 12 Consiglieri.

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accerta-

mento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera sulla dichiarazione di decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Articolo 13

Diritti e doveri dei consiglieri.

1. I Consiglieri hanno diritto a presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art.15 del presente statuto.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 14

Gruppi consiliari.

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nel consigliere, non appartenente alla Giunta, candidato a Sindaco di ogni lista oppure, in subordine, al consigliere della lista che abbia riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti d'almeno n.03 (tre) membri.

3. I capigruppo consiliari, salvo diversa disposizione, sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Articolo 15

Sindaco.

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione di carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 16

Attribuzioni di amministrazione.

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 comma 6 D. Lgs. 267/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili, con le procedure previste dal regolamento.

Articolo 17

Attribuzioni di vigilanza.

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali e le istituzioni comunali.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Articolo 18

Attribuzioni di organizzazione.

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 19

Vicesindaco.

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Articolo 20

Mozioni di sfiducia.

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assenati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre i 30 (trenta) dalla sua presentazione. Se la

mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 21

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco.

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio comunale diventano irrevocabili decorsi 20 (venti) giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di n.03 (tre) persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. la procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Articolo 22

Giunta comunale.

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Articolo 23

Composizione.

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non inferiore a 2 e non superiore a 4 di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono essere tuttavia nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.

Articolo 24

Nomina.

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consi-

glio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 (quindici) giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Articolo 25

Funzionamento della giunta.

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 26

Competenze.

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predisponde le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di accordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni non immobili;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

l) approva accordi di contrattazione decentrata;

m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale, e se non nominato, il Segretario comunale;

o) determina, sentiti il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

p) approva il PEG/PRO su proposta del Direttore generale se nominato.

TITOLO III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I

Partecipazione e decentramento

Articolo 27

Partecipazione popolare.

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, anche mediante l'istituzione di commissioni.

2. La partecipazione popolare, si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato, e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

Articolo 28

Associazionismo.

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovcomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 29
Diritti delle associazioni.

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a n.10 (dieci) giorni.

Articolo 30
Contributi alle associazioni.

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dell'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Articolo 31
Volontariato.

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III
Modalità di partecipazione

Articolo 32
Consultazioni.

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Articolo 33
Petizioni.

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro n.10 (dieci) giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno n.80 (ottanta) persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno n.100 (cento) persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 34
Proposte.

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a n.500 (cinquecento) avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Articolo 35
Referendum.

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 40% (quarantapercento) degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla podestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

d) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, dotazione organica del personale e relative variazioni;

e) designazione e nomina di rappresentanti.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengo stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione dei risultati, e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Articolo 36 Accesso agli atti.

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Articolo 37 Diritto di informazione.

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie del Paese.

3. L'affissione è curata dal Segretario comunale che vi provvede avvalendosi di un messo che ne attesta e certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Articolo 38 Istanze.

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita, di norma, entro 30 (trenta) giorni dall'interrogazione.

CAPO IV Difensore civico

Articolo 39 Nomina.

1. Il Consiglio Comunale decide se dar corso alla nomina del difensore civico. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Novara, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del comune gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) che sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del

comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale, o il Direttore generale se nominato.

Articolo 40 Decadenza.

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima dei termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.

Articolo 41 Funzioni.

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui: egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.127 D. Lgs. 267/2000.

Articolo 42 Facoltà e prerogative.

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli copia di documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura competente le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.

Articolo 43 Relazione annuale.

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 (trenta) giorni in Consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi e questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 44 Indennità di funzione.

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.

CAPO V Procedimento amministrativo

Articolo 45 Diritto di intervento nei procedimenti.

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Articolo 46 Procedimenti ad istanza di parte.

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 47

Procedimenti a impulso di ufficio.

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 (quindici) giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa, la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art.38 dello statuto.

Articolo 48

Determinazione del contenuto dell'atto.

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

Attività amministrativa

Articolo 49

Obiettivi dell'attività amministrativa.

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Articolo 50

Servizi pubblici comunali.

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 51

Forme di gestione dei servizi pubblici.

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 52

Aziende speciali.

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Articolo 53

Struttura delle aziende speciali.

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

Articolo 54

Istituzioni.

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Articolo 55

Società per azioni o a responsabilità limitata.

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Articolo 56

Convenzioni.

1. Il Consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 57

Consorti.

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art.41, 2° comma del presente statuto.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte all'assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 58

Accordi di programma.

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.34 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena decadenza.

TITOLO V

Uffici e personale

CAPO I

Uffici

Articolo 59

Principi strutturali e organizzativi.

1. L'amministrazione del Comune si esplicita mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 60

Organizzazione degli uffici e del personale.

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio

comunale, al Sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 61

Regolamento degli uffici e dei servizi.

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff setoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 62

Diritti e doveri dei dipendenti.

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organi e ordinati secondo le categorie d'appartenenza in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore generale, o il Segretario comunale, se non nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione comunale, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, il Direttore generale, o il Segretario comunale, se non nominato, e degli atti degli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale.

CAPO II

Personale direttivo

Articolo 63

Direttore generale.

1. Il Sindaco, sentita la giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Articolo 64

Compiti del direttore generale.

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quanto sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Articolo 65

Funzioni del direttore generale.

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità,

sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curate dal servizio competente;
- j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Articolo 66

Responsabili degli uffici e dei servizi.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla giunta comunale.

Articolo 67

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni conferite dalla legge:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art.54 del D. Lgs. 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 68

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art'6, comma 4, della legge 127/97 e s.m.i..

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 69
Collaborazioni esterne.

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 70
Ufficio di indirizzo e di controllo.

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art.45 del dlgs n.504/92 e s.m.i..

CAPO III
Il Segretario comunale

Articolo 71
Segretario comunale.

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionale dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune.

Articolo 72
Funzioni del Segretario comunale.

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e cura la redazione dei verbali che sottoscrive insieme al Sindaco o chi presiede le riunioni.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico su richiesta del Consiglio, della Giunta, del Sindaco.

3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scrit-

ture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Articolo 73
Vicesegretario comunale.

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea prevista per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento.

CAPO IV
La responsabilità

Articolo 74
Responsabilità verso il Comune.

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 75
Responsabilità verso terzi.

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato i diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 76
Responsabilità dei contabili.

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingeri-

sca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

Articolo 77
Ordinamento.

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di podestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 78
Attività finanziaria del Comune.

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 79
Amministrazione dei beni comunali.

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Responsabile del servizio finanziario del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio e nella realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 80
Bilancio comunale.

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Articolo 81
Rendiconto della gestione.

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Articolo 82
Attività contrattuale.

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutazioni e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 83
Revisore dei conti.

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a non oltre n. 10 (dieci) candidati, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta

di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art.20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29 e s.m. e i..

Articolo 84 Tesoreria.

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 5 (cinque) giorni lavorativi;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Articolo 85 Controllo economico della gestione.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VI Disposizioni diverse

Articolo 86 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 87 Pareri obbligatori.

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art.16, commi 1-4 della legge 7 agosto 1990 n.241, sostituito dall'art.17, comma 24, della legge 127/97 e s.m.i..

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 (quarantacinque) giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Comune di Lauriano (Torino)

Modifica allo Statuto - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 7/12/2006

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di modificare ed integrare il comma 4 dell'art. 5 dello Statuto Comunale come segue:

4. Le adunanze della Giunta Comunale si svolgono nella sede comunale. La sede delle adunanze del Consiglio Comunale è il piano terra della Cascina Comunale di via Appiano, 3 (ex cascina Testore). Il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede.

Comune di Nichelino (Torino)

Modifiche allo Statuto comunale - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16.3.2007

Articolo 14 Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Devono essere considerate quali assenze irrilevanti ai fini della decadenza solo quelle supportate da certificati attestanti:

- malattia
- lutti (per coniuge, ascendenti, discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado)
- matrimonio
- assenze istituzionali e di rappresentanza dell'Ente.

La decadenza non opera per assenze che si verificano in un arco di tempo di giorni quaranta.

4. Le assenze vanno giustificate per iscritto entro sette giorni dallo svolgimento della seduta con presentazione al protocollo generale.

5. Il Presidente del Consiglio, con frequenza semestrale, rende pubbliche le presenze e le assenze dei Consiglieri alle sedute consiliari e alle sedute delle Commissioni consiliari.

Articolo 15 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, emendamenti alle proposte di deliberazioni, proposte di deliberazioni, purché istruiti ai sensi di legge.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere il domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.

6. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. Al Consigliere compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

7. Ai Consiglieri Comunali è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Articolo 25 Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori entro i limiti previsti dalla legge. La determinazione del numero compete al Sindaco.

2. Nella composizione della Giunta Comunale deve essere garantita la rappresentanza di genere.

3. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Gli Assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Comune di Varallo (Vercelli)

Statuto comunale approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2007

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

1. Il Comune di Varallo, medaglia d'oro della Resistenza per la Valsesia, è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Autonomia

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali.

Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Sede

1. La sede del comune è sita in Corso Roma n. 31.

Presso la detta sede si riuniscono, di norma, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

3. La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 4 Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

Art. 5 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore Distintivo del sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 Presidenza

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco.

2. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

3. In caso di assenza del Sindaco il Consiglio è presieduto dal vicesindaco ed in caso di assenza anche del vicesindaco dal Consigliere più anziano di età.

Art. 7 Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.

3. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

4. Con norma regolamentare il consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei consiglieri, la procedura di formalizzazione dell'opzione, la procedura per la determinazione dell'indennità, nell'ambito dei massimali fissati dalla legge, e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.

5. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

6. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

7. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vicesindaco, dallo stesso nominata.

8. Nella prima seduta del consiglio il sindaco, comunica, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

9. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

Art. 8 Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti per casi eccezionali; il giorno di consegna non viene computato; negli stessi tempi dovranno essere depositati presso la Segreteria Generale gli atti ed i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Sindaco, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni lavorativi sabato incluso prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco per le sedute di prima

convocazione e di non meno di n. 6 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, il Piano Regolatore Generale o Variante Generale al P.R.G.C. la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista i consiglieri indicati dai gruppi stessi.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 9

Sessioni del consiglio

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 10

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 30.

Art. 11

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 12

Costituzione di commissioni speciali

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle minoranze è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti della minoranza limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 13

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

Art. 14

Interrogazioni e interpellanze

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione o interpellanze deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta orale.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'interrogante è assente, viene data risposta scritta entro 30 giorni dalla data della seduta consiliare.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni con risposta orale.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 15 Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 16 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco viene nominato tra i consiglieri eletti.
2. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
3. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 17 Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni con delega a firmare gli atti relativi.
2. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.
3. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 18 La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di 4 e non più di 6 assessori, compreso il vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche persone non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo del 50% dei membri. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
3. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 19 Competenze della giunta

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dalla legge.

Art. 20 Funzionamento della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Il funzionamento della giunta comunale è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 21 Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco.
2. Il sindaco può revocare gli assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 22 Partecipazione dei cittadini

1. Il comune favorisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella attuazione dei propri programmi gestionali il comune può disporre la costituzione di entità legate alla realtà locale quali quartieri e frazioni con finalità consultive.

Art. 23 Riunioni e assemblee

1. L'amministrazione comunale favorisce l'esercizio del diritto di promuovere riunioni e assemblee da parte di gruppi e organismi sociali mettendo eventualmente a disposizione sedi e spazi idonei. Le modalità d'uso e le condizioni sono soggette di appositi provvedimenti.
2. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 24 Consultazioni

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa deliberano di consultare i cittadini e ogni categoria sociale, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

Art. 25

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Sindaco, al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina.

2. Il Sindaco e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, il Consiglio nella prima seduta utile, adottano i provvedimenti di competenza. Copia del provvedimento è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno da 50 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 26

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi e propositivi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) almeno 450 elettori;
- b) il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 27

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione

Art. 28

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 29

Disciplina

1. Il comune intende promuovere un accordo con enti locali e altri soggetti pubblici della provincia

per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 30

Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

TITOLO V
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI
REVISIONE E CONTROLLO

Art. 31

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale.

3. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

Art. 32

Mancata approvazione del bilancio
di previsione nei termini

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. Qualora il Consiglio Comunale non approvi il bilancio nei termini previsti dalle disposizioni di legge o non adottati, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, il Segretario Generale informa dell'avvenuto il Prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 33

Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica trovano applicazione le disposizioni legislative statali e regionali.

2. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica possono essere gestiti mediante affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali, anche consortili, associazioni, fondazioni e società di capitali.

3. E' consentita la gestione in economia in caso di modeste dimensioni o peculiari caratteristiche dei servizi, di norma disciplinati da appositi regolamenti.

4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad as-

sociazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 34
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto che ne disciplina l'ordinamento.

2. Sono organi dell'azienda e sono nominati dal Sindaco: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

6. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 35
Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, turistico-culturali, educativi, sportivi e del tempo libero può costituire una o più istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale, mediante appositi atti contenenti il regolamento dell'organizzazione e dell'attività.

2. Sono organi dell'istituzione e sono nominati e revocati dal Sindaco: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo.

3. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

4. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

TITOLO VII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO
COMUNALE

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE
GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 36

Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 37

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Le funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regola-

menti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffe, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle riservate al sindaco;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario generale o ad altro dipendente.

Art. 38

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 39

Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano

richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a querela di falso.

Art. 40

Rappresentanza del comune in giudizio

1. Il sindaco è il legale rappresentante del comune in tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale;

2. È dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Violazione delle norme regolamentari

1. Per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 42

Violazione alle ordinanze del sindaco

1. Per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 43

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 44

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 45
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 46
Entrata in vigore

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
- inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti; entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Allegato A) - Bozzetto e descrizione dello stemma (Art. 5)

D'azzurro, al cane bracco collarino al naturale, rivolto e con la testa a destra, passante su di una pianura erbosa di verde.

Ornamenti esteriori da Città.

Allegato B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 5)

Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune con l'iscrizione centrata in argento: "Città di Varallo". Le parti di metallo e i nastri sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

Comune di Villalvernia (Alessandria)

Statuto comunale (Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2006)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Villalvernia è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici,

sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in via Roma n. 12.

La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore
Distintivo del sindaco - Festa Patronale
(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Villalvernia e con lo stemma concesso con regio decreto in data 14 ottobre 1938.

2. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

3. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

4 L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

5. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

6. La Festa Patronale ricorre il 7 ottobre (Beata Vergine del Rosario) e si festeggia la prima domenica del mese di Ottobre.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco.
2. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

Art. 11

Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.

3. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

4. Con norma regolamentare il consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei consiglieri, la procedura di formalizzazione dell'opzione, la procedura per la determinazione dell'indennità, nell'ambito dei massimali fissati dalla legge, e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.

5. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

6. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

8. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

9. Il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

10. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

11. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta per seduta ordinaria e tre giorni per seduta straordinaria;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza di non meno della metà più uno dei consiglieri assegnati;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi

quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13

Sessioni del consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 37.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante della minoranza consiliare.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali
(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18

Interrogazioni
(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 19

Elezione del sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 20

Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21

Vicesindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 22

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri comunali.

Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di 2 (due) e non più di 4 (quattro) assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di 1 (uno). Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadi-

ni che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24

Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo

politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27

Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività

politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29

Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 30

Istanze, petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno da 100 (cento) elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 31

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II REFERENDUM

Art. 32

Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33

Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 34

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 35

Istituzione dell'ufficio

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune può istituire l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 36

Nomina - Funzioni - Disciplina

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con apposito regolamento sono disciplinate le nomine, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 37

Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti

(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comu-

nale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 38

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 39

Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 40

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41

Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione (Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 42

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispose d'ufficio per sottoporlo al consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 43

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 44

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale con-

dizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 45 Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale avverso i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 46 Forma di gestione (Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 47, comma 2.

4. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 47 Gestione in economia

(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 46.

Art. 48 Aziende speciali

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, promuovendo la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta

dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 49 Istituzioni

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 50 Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 51 Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi (Art. 113-bis, commi 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 52 Tariffe dei servizi (Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 53 Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali (Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 54

Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO
COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL
PERSONALE

Art. 55

Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 56

Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 57

Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 58

Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 59

Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE
GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 60

Segretario comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 61

Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il

responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 62

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 63

Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 64

Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65

Violazione delle norme regolamentari
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 66

Violazione alle ordinanze del sindaco
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 67

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 68

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 69

Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 70

Organi collegiali.

Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi

a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 71

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 72

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
 - affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
 - inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Allegato A) - Bozzetto e descrizione dello stemma (Art. 5)

Il Comune ha il proprio stemma avente le seguenti caratteristiche: "Trinciato alla banda di rosso sulla trinciatura, sopra di nero alta torre d'argento merlata aperta e finestrata del campo; sotto d'azzurro la cometa d'oro serpeggiante in palo ed un fiume fluttuoso d'argento in punta; la banda attraversante, il tutto sormontato dalla corona marchionale".

Allegato B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 5)

Lo stemma è riprodotto sul proprio gonfalone avente le seguenti caratteristiche: "Drappo di colore blu riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma con l'iscrizione centrata d'argento: Comune di Villalvernia. Le parti in metallo e i nastri saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

II Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Torino in data 11/10/2004

La II Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 46/95, nell'Albo Pretorio del Comune di Torino e nella sede dell'ATC di Torino in data 10/04/2007, la graduatoria provvisoria relativa alla III^a tranche del bando di concorso emesso dal Comune di Torino in

data 11/10/2004 per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p.

Le opposizioni avverso tale graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo raccomandata r.r. alla II Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. - C.so Dante 14, Torino - entro e non oltre il giorno 10/05/2007.

Il Presidente della Commissione
Luigi Montini

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino
I Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Giaveno in data 20/03/2003

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Giaveno, Coazze, Trana, Valgioie (ambito territoriale n.13) e nella sede dell'ATC di Torino in data 23/04/2007, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Giaveno in data 20/03/2003 per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p.

Le opposizioni avverso tale graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla 1a Commissione Assegnazione Alloggi di e.r.p. c/o A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 23/05/2007.

Il Presidente della Commissione
Franco Gamba

Comune di Alessandria

Deliberazione C.C. n. 35 del 19/03/2007: Piano Esecutivo Convenzionato Area ex centro cooperativo raccolta latte. Alessandria, viale Massobrio angolo via Scavo

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

Di approvare il progetto Piano Esecutivo Convenzionato "Area ex centro cooperativo raccolta latte" localizzato in Alessandria in viale Massobrio angolo via Scavo, presentato dalla Società Habitarea s.r.l., che prevede la demolizione degli attuali fabbricati e la realizzazione di due fabbricati residenziali ed un fabbricato a destinazione commerciale, su un'area avente una superficie complessiva di mq. 12.152 circa, omissis.

(omissis)

Comune di Asti

Decreto di esproprio 396/2007 del 06/04/2007 per opere di urbanizzazione del P.E.C.L.I. Caretto/Giaretto (Prot.Spec.Atti della Procedura Espropriativa)

- Visto il capo IV, sezione II, art. 23 e 24 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e s.m. e i;

- Viste le D.C.G. n. 55 e n. 56 del 01/07/2003 che approvavano progetto e schema di convenzione ri-

spettivamente dei P.E.C.L.I. Caretto e Giaretto, progetto che si inquadra nelle previsioni del PRGC e risulta conforme alle norme del Piano Regolatore vigente approvato con DGR 30-71 del 24/05/2000 e successive varianti parziali approvate, dal quale scaturisce anche il vincolo preordinato all'esproprio per i terreni soggetti ad espropriazione;

- Vista la D.G.C. n. 505 del 21/10/2004 che approvava il progetto esecutivo delle opere di "Urbanizzazione del P.E.C.L.I. Caretto/Giaretto";

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 663 del 30/03/2005 con la quale venivano determinate le indennità da corrispondere agli aventi diritto, ex art. 20, comma 4, DPR 327/01, valutate in euro/mq 19,87;

- Considerato che le ditte interessate dall'esproprio: Faletti Andrea e Astifer s.n.c. di Tomalino & C. hanno fatto pervenire accettazione delle indennità offerte in via provvisoria nel tempo utile di giorni 30;

- Vista la Determina Dirigenziale n. 905 del 04/05/2005 che autorizzava il pagamento alle ditte accettanti;

- Visto il Tipo di Frazionamento delle aree approvato dall'U.T.E. di Asti in data 10/05/2006 n. 38573;

- Visti gli accatastamenti delle aree urbane prot. 30497 del 02/03/2007 e prot. 30517 del 02/03/2007;

- Vista la determina Dirigenziale n. 3050 del 19/12/2006 che autorizzava il pagamento del conguaglio delle indennità di esproprio a seguito di tipo di frazionamento;

- Visto che in data 28/04/2005 avveniva l'immissione nel possesso dei terreni soggetti all'intervento e la contestuale redazione dello stato di consistenza dietro richiesta da parte dell'Ente Espropriante, come da comma 6, art. 20 del DPR 327/2001;

- Visto l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali;

Il Dirigente

Riconosciuta la regolarità della procedura eseguita e degli atti

decreta

Articolo 1

- In forma del Comune di Asti è pronunciata l'espropriazione delle aree, in appresso descritte per la realizzazione delle "Opere di Urbanizzazione P.E.C.L.I. Caretto-Giaretto":

a) Proprietà: Faletti Andrea

n. a..... c.f..... omissis

residente in..... omissis

N.C.E.U. di Asti Foglio 54 mappale 721

Superficie in esproprio mq. 590

Indennità di esproprio Euro 11720,35

b) Proprietà: ASTIFER di Tomalino Giovanni & C. s.n.c.

residente in..... omissis

N.C.E.U. di Asti Foglio 54 mappale 718

Superficie in esproprio mq. 680

Indennità di esproprio Euro 13508,20

Articolo 2

Il presente Decreto dovrà essere notificato, agli aventi causa, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, registrato all'Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria dei

Registri Immobiliari, inoltre pubblicato nel Bollettino della Regione Piemonte. L'opposizione di terzi è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione.

Asti, 6 aprile 2007

Il Dirigente
Ugo Gamba

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27.09.2006: "Regolamento Edilizio Comunale conforme al Regolamento Tipo Regionale ai sensi dell'art. 3, 3° comma della legge regionale 08.07.1999 n°19 - Approvato con D.C.C. n.57 del 12.06.2003 e s.m.i. - Modificazioni."

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Modificare ed integrare, per le motivazioni contenute in narrativa, il Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 12.06.2003, esecutivo ai sensi di legge, e successivamente modificato con D.C.C. n. 88 del 22.12.2005, come di seguito esplicitato:

Art. 58 "Terrazzi, balconi, logge aperte, verande, tamponamenti provvisori, ballatoi, pensiline e cornicioni", comma 8, lettera a) attualmente così formulato: "(omissis)" viene integrato in calce con il seguente capoverso:

"In caso di balconi sfalsati potrà essere consentita la collocazione del tamponamento con idonea copertura anch'essa amovibile, a condizione che l'altezza interna non superi la sovrastante soletta del balcone adiacente e che sia garantita l'armonia compositiva della facciata"

Art. 52 "Recinzioni e cancelli", comma 3 lettera c) attualmente così formulato: "(omissis)".

viene integrato in calce con i seguenti capoversi:

"È altresì ammessa la recinzione di aree sulle quali insiste l'edificio del conduttore e/o i capannoni destinati all'attività. L'area pertinenziale recintata in tal caso non potrà essere superiore al doppio della superficie coperta, o di superficie maggiore solamente in caso di comprovate esigenze legate all'attività, in tal caso potrà essere utilizzata la medesima tipologia prevista dal comma 2 del medesimo articolo "

Sostituire integralmente i modelli allegati al vigente Regolamento Edilizio, adattandoli al D.P.R. 380/01 e s.m.i., modificando, integrando e accorpando, nel seguente modo: (omissis).

Approvare il testo integrato del Regolamento Edilizio con le integrazioni, modificazioni e sostituzioni avanti esplicitate, costituito da n. 69 pagine, n. 70 articoli e n. 13 modelli. (omissis);

Dare atto che il regolamento edilizio comunale così modificato ed integrato, è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione di cui alla L.R. 19/99 dell'8.07.1999;

(omissis)

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 21.12.2006: "Regolamento edilizio comunale conforme al

regolamento tipo regionale ai sensi dell'art. 3, 3° comma della legge regionale 08.07.1999 n. 19 - approvato con d.c.c. n. 57 del 12.06.2003 e s.m.i. - modificazioni."

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Modificare, per le motivazioni contenute in narrativa, il Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 12.06.2003, esecutivo ai sensi di legge, e successivamente modificato con D.C.C. n. 88 del 22.12.2005 e con D.C.C. n. 50 del 27.09.2006, mediante lo stralcio dell'art.18 comma 2 dell'ultima parte del punto c), come in premessa riportato: "(omissis)"

Dare atto che il regolamento edilizio comunale così modificato, è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione di cui alla L.R. 19/99 dell'8.07.1999;

(omissis)

Comune di Cantoiria (Torino)

Deposito progetto preliminare della variante strutturale del PRGC comunale

Il Sindaco-Responsabile del Servizio Tecnico

In esecuzione della D.C.C. n.13 del 28/03/2007, esecutiva a termini di Legge.

Vista la L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i. e la L.R. n. 41/98 e s. m e i..

rende noto

Che gli elaborati costituenti il progetto preliminare della Variante strutturale del P.R.G.C. comunale, adottato con D.C.C. n. 13 del 28/03/2007, sono depositati presso la Segreteria c.le, Via della Chiesa 28, per trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, a partire dal 16/04/2007 e fino al 15/05/2007 compreso. Chiunque potrà prenderne visione dal lun. alla dom. dalle ore 10.30 alle ore 11.30. Nei successivi 30 giorni, chiunque potrà presentare al Comune di Cantoiria osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Il Sindaco-Responsabile del Servizio Tecnico
Celestina Olivetti

Comune di Cerro Tanaro (Asti)

Integrazione del testo pubblicato sul B.U.R. n. 24 del 15/06/2006 - Approvazione del Regolamento Edilizio comunale - Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 11.05.2006

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare il Regolamento Edilizio del Comune di Cerro Tanaro, formato da n. 70 articoli, dai modelli allegati e dall'appendice all'art. 31, atto che viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale (all. "A").

2) Di dare atto che per la stesura del presente Regolamento Edilizio è stato utilizzato lo schema base fornito dalla Regione Piemonte.

3) Di pubblicare la presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, così come previsto dalla L.R. n. 19/99

Il Responsabile del Servizio
Davide Zivich

Comune di Grugliasco (Torino)

Avviso di approvazione della I Variante al "Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con D.C.C. n. 55/04", già adottata con D.C.C. n. 56 del 18/07/2006

Si avvisa che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 11/04/2007 è stata approvata la I Variante al "Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Grugliasco, approvato con D.C.C. n. 55/04.", già adottata con D.C.C. n. 56 del 18/07/2006, come previsto dall'art. 2 del D.P.C.M. 1/03/1991, dall'art. 6 comma 1 punto a) della Legge 447 del 26/10/1995 e dall'art. 5 della Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000. Gli atti relativi sono depositati presso il Settore Sviluppo Compatibile della Città di Grugliasco, in Piazza Matteotti n. 50 (Tel. 011/401328.1/3/7) e sono disponibili in visione nei giorni: martedì dalle 8:30 alle 17:30, mercoledì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00.

Il Sindaco
Marcello Mazzù

Comune di Ivrea (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2007 "Quarta modifica del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 79 del 11.12.2001

Il Consiglio Comunale
delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19/99, la modifica dell'art. 52, 27bis del regolamento edilizio vigente, conforme al tipo regionale di cui alla DCR 548-9691 del 29.07.1999;

2. Di dare atto che la presente deliberazione:
(omissis)

- diverrà esecutiva nei termini di legge;
- assumerà efficacia con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Comune di La Cassa (Torino)

5^a Variante Generale al vigente P.R.G.C. - Progetto preliminare - Avviso di deposito

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'art. 17 comma 4 della Legge Regionale 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare di Variante Generale al vigente P.R.G.C. Richiamata la determina n. 36 del 12.04.2007, con la quale viene disposta la ripubblicazione del progetto preliminare della 5^a Variante al P.R.G.C., ai fini della compatibilità ambientale L.R. 40/98.

rende noto

Che il suddetto Progetto preliminare della 5^a Variante Generale al vigente P.R.G.C.

resta depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale e ripubblicato per estratto all'Albo Pretorio dal giorno 26 aprile 2007 al giorno 26 maggio 2007.

Durante tale periodo chiunque può prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e nei giorni festivi dalle 8,00 alle 9,00.

Eventuali osservazioni e proposte nel pubblico interesse possono essere presentate nei trenta giorni successivi e cioè entro il 25/6/2007 in triplice copia di cui una in bollo.

Nel medesimo periodo possono essere presentate alla Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica - e per conoscenza al Comune di La Cassa, osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale n. 40 del 14/12/1998.

Saranno considerate valide a tutti gli effetti le osservazioni già presentate dal 25/2/2007 al 26/3/2007 in occasione della precedente pubblicazione della 5^a variante.

La Cassa, 17 aprile 2007

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Bruno Bressanello

Comune di Leinì (Torino)

Avviso di approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica

Il Responsabile del Settore Lavori pubblici-Ecologia Ambiente comunica che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26.2.2007 è stato approvato definitivamente il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio di Leinì.

Leinì 28 marzo 2007

Il Responsabile
Franco Benedini

Comune di Mathi (Torino)

Estratto verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 8/comm. del 13/02/2007 - Esame ed approvazione Regolamento edilizio Comunale

(omissis)

Il Commissario Straordinario

(omissis)

delibera

Di approvare il Regolamento edilizio Comunale.

Di dare atto che il Regolamento approvato è conforme al regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte in attuazione della L.R. n. 19 del 8/07/1999 "Norme in materia edilizia e modifiche alla L.R. 5/12/1977 n. 56 (tutela ed uso del suolo)".

Il Funzionario responsabile
Paolo Devecchi

Comune di Narzole (Cuneo)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 5 marzo 2007 - Modifica Regolamento Edilizio

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 10, della L.R. 19/1999, le seguenti modifiche del Regolamento Edilizio comunale vigente come disposto ai punti 2) e 3) successivi:

2) l'art. 2 del Regolamento Edilizio è sostituito dal presente (in grassetto le parti modificate):

Art. 2

Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Responsabile dell'Area Tecnica per l'edilizia privata e da nr. 7 componenti designati dal Consiglio Comunale, di cui uno nominato tra una rosa di tre nominativi indicati dalla minoranza consiliare; i componenti, nella prima seduta, eleggono Presidente e vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

3) l'art. 31 è integrato come segue:

5. Per gli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 Kw per ciascuna unità abitativa.

4) di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ad approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691;

5) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08/07/1999 n. 19;

6) di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dall'art. 13, comma 4, della L.R.08/07/1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

7) di incaricare il Responsabile del procedimento per gli ulteriori adempimenti di legge.

Comune di Novara

Approvazione della Variante Tipologica al Piano di Recupero "Isolato 53" del Centro Storico

La Giunta Comunale

(omissis)

delibera

1) di dare atto che gli atti relativi alla Variante al Piano Recupero del patrimonio edilizio esistente interessante un'area sita nell'Isolato 53 del Centro Storico in fregio a Via Puccini e Via Dominioni, presentata dai progettisti incaricati dai proprietari: Confraternita di San Giovanni Decollato, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, Diocesi di Novara e Capitolo della Cattedrale, ed adottata con deliberazione di G.C.n.495/06, sono stati depositati presso la sede del Comando di Polizia Municipale in Via Pietro Generali n.23 per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 21.12.2006 e che nei 30 giorni successivi al deposito non è pervenuta alcuna osservazione;

2) di prendere atto degli atti di rinuncia alle cause pendenti avanti al TAR Piemonte (Sez. I n. 879/05 e Sez. I 453/05 R.G.), notificato in data 23.03.2007 P.G. 20523, R.I. 09/2881 dai proponenti la Variante al Piano di Recupero in oggetto, come previsto nell'accordo di transazione sottoscritto dagli stessi e approvato con deliberazione della G.C. n. 494 del 06.12.2006;

3) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la variante tipologica al Piano Recupero sopracitato interessante l'area sita nell'Isolato 53 del Centro Storico in fregio a Via Puccini e Via Dominioni composta dai seguenti elaborati, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono integralmente quelli del Piano di Recupero originariamente approvato:

Relazione tecnica illustrativa e schema di convenzione (in un unico fascicolo), contenente tra gli altri i seguenti elaborati grafici e di dettaglio:

Estratto P.R.G vigente - scala 1:2000.

Estratto P.R.G vigente aggiornato - scala 1:2000.

Estratto mappa catastale NCT - scala 1:1500

Estratto mappa catastale NCEU- scala 1:1500

Elenco catastale delle proprietà

Opere di urbanizzazione e regime di utilizzazione dei suoli - scala 1:500

Computo metrico

Individuazione aree a standard - scala 1:200

Progetto piano - volumetrico - scala 1:1500 (con sezione ai vari piani)

Schemi delle tipologie edilizie

4) di dare atto che la disposizione planivolumetrica degli edifici, i profili regolatori e le caratteristiche tipologiche, indicate nelle tavole allegate alla relazione hanno titolo puramente esemplificativo e documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire e saranno ulteriormente precisati nella documentazione tecnica a corredo delle istanze di permesso di costruire, pertanto non sussistono i requisiti per la attivazione degli interventi tramite Denuncia di inizio Attività in alternativa al permesso di costruire come previsto dall'art.22, comma 3, lett. b) del D.P.R. 380/2001, così come modificato dal D.lgs 301/2002 (Testo Unico dell'Edilizia adeguato alle semplificazioni della Legge obiettivo 443/2001);

5) di dare atto, altresì, che, come previsto nell'accordo di transazione approvato con deliberazione di G.C. n 494 del 06.12.2006 e sottoscritto dai proprietari, per la determinazione del corrispettivo di monetizzazione delle aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici si fa riferimento a quanto stabilito con deliberazione di G.C. n. 239 del 19.05.2004 e pertanto il corrispettivo è pari a euro/mq149,51;

6) di dare atto infine, che il Piano di Recupero sopracitato assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

(omissis)

Il Presidente
Moscatelli

Il Segretario Generale
Moschetta

Comune di Penango (Asti)

Approvazione Regolamento Comunale sulla installazione degli impianti radioelettrici

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi della L.R. 03.08.2004 n. 19 e s.m.i.;

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2007 è stato approvato il Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici.

Il Responsabile del Servizio
Mario Molino

Comune di Pontechianale (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 24/11/2006 - "Integrazione Commissione Edilizia Comunale"

Il Consiglio Comunale
(omissis)

delibera

1. Di nominare a far parte della Commissione Edilizia Comunale come previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 19/1999 e come stabilito dall'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con delibera consiliare n. 4 del 27/01/2006 l'arch. Giovanni Rabbia. -

2. Di dare atto che la Commissione risulta essere così composta:

- Fiorina Basilio - Presidente

- Scapolla Alessandro

- Arrò Antonio

- Allais Fabrizio

- Chapel Davide

- Rabbia Giovanni (esperto in tutela ambientale).

3. Di dare atto che i membri ambientali sono il tecnico comunale, l'arch. Scapolla Alessandro e l'arch. Rabbia Giovanni.

La lettura ed approvazione del presente verbale vengono rimessi alla prossima seduta consiliare.

Comune di Quagliuzzo (Torino)

Approvazione modifiche al Regolamento Edilizio Comunale n. 9 del 27.03.2007

(omissis)

Per le motivazioni in premessa citate di modificare l'articolo 2, comma 2) del vigente regolamento comunale, allo scopo di rendere il regolamento stesso conforme alle disposizioni in materia di separazione tra le funzioni di indirizzo amministrativo e quelle di gestione tecnica, nel modo che segue:

Articolo 2 - comma 2) è sostituito dal seguente:

2- La Commissione è composta da 6 (sei) componenti eletti dal Consiglio Comunale.

La Commissione come sopra costituita sceglierà il Presidente a maggioranza assoluta dei voti tra i componenti della stessa.

Articolo 4 - comma 7) è sostituito dal seguente:

7- La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà con le stesse modalità decisionali di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

Comune di San Colombano Belmonte (Torino)

Estratto deliberazione modifiche Regolamento Edilizio comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di procedere alla modifica del vigente Regolamento Edilizio nel modo che segue:

Al comma 2, dell'art. 32, sezione "Nei nuclei di antica formazione (Cresto e Sale) è vietato:", dopo le parole "... interessino complessivamente i fabbricati" poste al termine del secondo capoverso viene aggiunto "; è comunque ammesso, previo parere della

Commissione Igienico Edilizia, l'utilizzo di coperture in coppi o di tegole tipo monocoppo su edifici appartenenti ad ambiti compromessi, cioè su fabbricati inseriti in aree dove, nel raggio di 100 mt dai medesimi, risulti che la coperture degli edifici sia stata compromessa almeno per il 30% da interventi di sostituzione; questa situazione dovrà comunque essere attestata da puntuale rilievo effettuato dal tecnico abilitato"

Al comma 2, dell'art. 32, sezione "ed è obbligatorio:", il secondo capoverso viene sostituito dal seguente "- realizzare le coperture con struttura lignea e manto in lose, in coppi o in tegole tipo monocoppo purchè, in quest'ultimo caso, venga posato un rivestimento in legno per mascherare la facciata inferiore della copertura che fuoriesce dal filo di fabbrica"

2. Di dichiarare che il regolamento edilizio comunale, come sopra modificato, è conforme al regolamento edilizio tipo di cui alla L.R. 19/1999 in quanto le modifiche apportate interessano articoli di cui è ammessa la variazione;

3. Di incaricare l'ufficio tecnico per l'effettuazione degli adempimenti necessari all'attuazione delle modifiche regolamentari, previo espletamento della procedura di ripubblicazione dello stesso sul BURP.

Comune di San Damiano d'Asti (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2007. Piano di Recupero di Libera Iniziativa P.d.R.L.I "via Bogino, 15" - Esame Osservazioni - Approvazione

(omissis)

Per quanto sopra esposto il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, responsabile del Procedimento, propone che il Consiglio Comunale

deliberi

1. Di approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale - responsabile del Procedimento-

2. di accogliere l'osservazione al P.d.R.L.I., come pervenuta;

3. di approvare il Piano di Recupero di Libera Iniziativa, denominato "via Bogino, 15", nonché la relativa bozza di convenzione, redatti ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i., (omissis);

(omissis)

7. di dare altresì atto agli effetti della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40, tenuto conto che il soggetto preposto all'adozione (Comune con deliberazione del Consiglio Comunale) coincide con quello preposto all'approvazione (Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale), che:

- è stata esplicitata formalmente, in fase di pubblicazione, la possibilità da parte di chiunque di inoltrare le eventuali osservazioni sui temi ambientali;

- Non sono pervenute osservazioni sui temi ambientali;

(omissis)

9. Di dare atto che - il Piano assume efficacia con la pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

della deliberazione di approvazione del piano, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, come approva, la proposta deliberativa come sopra allegata e trascritta.

(omissis)

Comune di San Damiano d'Asti (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2007. Piano di Recupero di Libera Iniziativa P.d.R.L.I "fraz. San Pietro, 24" Variante 1 - Approvazione

(omissis)

Per quanto sopra esposto il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, responsabile del Procedimento, propone che il Consiglio Comunale

deliberi

1. Di approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale - responsabile del Procedimento-

2. di dare atto che si è fatto luogo alle procedure di rito relativamente alla pubblicazione del Piano e che nel periodo prescritto non sono pervenute osservazioni/proposte;

3. di approvare la variante al Piano di Recupero di Libera Iniziativa, denominato "fraz. S.Pietro, 24", nonché la relativa bozza di convenzione, redatti ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.,

(omissis);

6. di dare altresì atto agli effetti della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40, tenuto conto che il soggetto preposto all'adozione (Comune con deliberazione del Consiglio Comunale) coincide con quello preposto all'approvazione (Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale), che:

- è stata esplicitata formalmente, in fase di pubblicazione, la possibilità da parte di chiunque di inoltrare le eventuali osservazioni sui temi ambientali;

- Non sono pervenute osservazioni sui temi ambientali;

(omissis)

8. Di dare atto che - il Piano assume efficacia con la pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione del piano, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, come approva, la proposta deliberativa come sopra allegata e trascritta.

(omissis)

Comune di Santena (Torino)

Delibera C.C. n. 13 del 05.03.2007 - Approvazione definitiva progetto di Piano di Recupero per la ristrutturazione e l'ampliamento per usi abitativi di fabbricato di civile abitazione, con rilocalizzazione di pertinenza, in Santena, Via Sambuy 9

Il Consiglio comunale ha deliberato

1. Di approvare, in via definitiva e per le argomentazioni elencate in narrativa, il progetto di Piano di Recupero proposto dal Sig. Ronco Piero Domenico, (omissis) inerente la ristrutturazione e l'ampliamento per usi abitativi di fabbricato di civile abitazione, con rilocalizzazione di pertinenza, in Santena, via Sambuy 9, dando atto che il relativo progetto preliminare è stato regolarmente pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e che nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni in merito.

2. Di dare atto che il progetto risulta composto dai seguenti elaborati predisposti dallo Studio Tecnico Associato Gaidano & Razzetti con sede in Santena, Piazza Forchino 1, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Relazione illustrativa (all. "A");
- Tavola n. 1: Planimetrie e dati tecnici (all."B");
- Tavola n. 2 : Situazione attuale (all."C");
- Tavola n. 3 : Situazione in progetto (all."D");

3. Di individuare, quale Responsabile del procedimento amministrativo inerente l'oggetto, ai sensi della Legge 241/90, il Sig. Cottini Geom. Claudio, Responsabile Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio.

4. Di dare incarico al Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio affinché la presente deliberazione, debitamente esecutiva, venga pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi del 3° comma dell'art. 40 della Legge Reg.le 56/77 e s.m.i.

Il Sindaco
Giovanni Ghio

Comune di Scalenghe (Torino)

Bando pubblico per l'assegnazione di posteggi per operatori del settore commercio al dettaglio su area pubblica per il mercato settimanale del giorno di Lunedì

Art. 1

Descrizione del mercato

- a. tipologia: settore alimentare e non alimentare
- b. cadenza: settimanale
- c. giorno di svolgimento: Lunedì
- d. ubicazione: Via Cavour
- e. totale posteggi: 14

Art. 2

Condizione per l'accesso al mercato da parte degli operatori

L'Accesso al mercato è subordinato al rilascio di apposita Autorizzazione-Concessione del relativo posteggio, assegnato in forza di autorizzazione Comunale ai sensi dell'art. 28 c. 1 - lettera a) D.Lgs.114/1998.

Art. 3

Durata della concessione di posteggio

Le Concessioni di posteggio hanno durata decennale e sono automaticamente rinnovabili alla scadenza.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande di concessione di posteggi

Le domande devono essere inviate in competente marca da bollo e solo a mezzo lettera raccomandata.

Devono inoltre essere seguiti i seguenti criteri:

a. le domande devono pervenire al Comune entro le ore 12.00 del 30° giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Regionale del presente bando, eventuali domande pervenute oltre il termine perentorio indicato non verranno prese in considerazione dall'amministrazione comunale;

b. le domande devono essere conformi alle modalità previste dal presente bando e secondo lo schema di domanda allegato;

c. fa fede la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento;

d. la domanda di Concessione del posteggio, in bollo (Euro 14,62), deve essere indirizzata a:

Comune di Scalenghe via Umberto I° n. 1, 10060 Scalenghe e può essere inviata da chiunque possieda i requisiti morali per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 5 del D.Lgs.114/1998;

e. oltre alle ditte individuali, possono presentare domanda di Concessione di posteggio anche le società e gli organismi collettivi (solo di persone). In questo caso i requisiti morali devono essere posseduti da tutte le persone per le quali è previsto l'accertamento antimafia;

f. il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività commerciale è dichiarato dagli interessati, sotto la loro responsabilità, nel modulo stesso della domanda;

g. l'Amministrazione Comunale si riserva il potere di verifica sulle dichiarazioni come sopra prodotte;

h. la domanda di rilascio di Autorizzazione-Concessione deve contenere:

- generalità, ragione sociale e indirizzo del richiedente;

- eventuale iscrizione nel Registro delle Imprese;

- numero di Codice Fiscale o numero di Partita IVA;

- dichiarazione del possesso dei requisiti morali (art.5 D.Lgs.114/1998);

- dati relativi a tutte le eventuali Autorizzazioni per il Commercio su Aree Pubbliche possedute (che dovranno essere allegate, in copia, alla domanda);

- l'eventuale partecipazione, in spunta, all'assegnazione giornaliera dei posteggi.

i. le domande dovranno pervenire in busta chiusa, riportante la dicitura: "Domanda partecipazione bando pubblico per assegnazione di posteggi mercato comune di Scalenghe.

E' consentita la presentazione a mano.

Il procedimento istruttorio relativo all'esame delle domande dovrà concludersi entro 90 giorni a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande stesse.

Qualora entro il termine suddetto, non sia comunicato all'interessato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

Art. 5

Criteri per la formulazione della graduatoria

A) la graduatoria sarà realizzata applicando i seguenti criteri:

1. la priorità di scelta spetta ai candidati che abbiano presenze sul mercato per assegnazioni giornaliere, in spunta, di posteggi per il settore d'interesse;

2. viene considerato il maggior numero di presenze effettive in spunta maturate sul mercato dal richiedente, in base all'Autorizzazione posseduta;

3. in caso di parità di punteggio, di cui al precedente punto "2", si valuta la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del richiedente, risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese (già Registro Ditte);

4. in caso di parità dell'anzianità di cui al precedente punto "3", si valuta nell'ordine:

- il minor numero di posteggi in concessione posseduti dal soggetto, già titolare di autorizzazione a posto fisso;

- la mancanza di possesso, nello stesso giorno, di altri posteggi in concessione;

- la titolarità di autorizzazione senza posti fissi (tipologia B commercio itinerante);

B) nel caso in cui non siano presenti o siano esauriti i candidati con presenze in spunta a mezzo di assegnazione giornaliera, vengono valutate le domande di titolari di autorizzazione secondo i seguenti criteri:

- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del richiedente, secondo l'iscrizione al Registro delle Imprese;

- in caso di parità di anzianità di cui al precedente criterio, si valuta nell'ordine:

- il minor numero di posteggi in concessione posseduti dal soggetto già titolare di autorizzazione a posto fisso;

- la mancanza di possesso, nello stesso giorno, di altri posteggi in concessione;

- la titolarità di autorizzazione senza posti fissi (tipologia B commercio itinerante).

C) nel caso in cui non siano state presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non esauriscano il numero dei posteggi disponibili in assegnazione, vengono considerati i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica, intendano iniziare l'attività. La priorità è data, per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.

In caso di eguale condizione di disoccupazione, si valuta l'ordine cronologico di presentazione della domanda (protocollo).

Art. 6

Graduatoria

La graduatoria, come sopra stilata, sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi entro i quali potranno presentarsi opposizioni dagli aventi interesse.

Art. 7

Definizione dei posteggi disponibili

I posteggi disponibili, in assegnazione, sono i seguenti:

n. generale	Dimensioni	Superficie	Genere
Posteggio n. 3	mt. 10 X 4	mq. 40	Alimentare
Posteggio n. 4	mt. 6 X 4	mq. 24	Non alimentare
Posteggio n. 5	mt. 6 X 4	mq. 24	Non alimentare
Posteggio n. 6	mt. 6 X 4	mq. 24	Alimentare
Posteggio n. 9	mt. 8 X 4	mq. 32	Alimentare
Posteggio n. 10	mt. 6 X 4	mq. 24	Produttore agricolo
Posteggio n. 13	mt. 8 X 4	mq. 32	Non alimentare

Art. 8

Assegnazione formale dei posteggi

Gli operatori risultanti in graduatoria, saranno convocati dal competente Ufficio Comunale per ottenere l'assegnazione definitiva del posteggio, in base a scelta operata tra i posteggi disponibili di cui all'art. 7.

Art. 9

Normativa di riferimento

Per quanto non previsto, si fa richiamo alla vigente normativa Statale, Regionale (tra cui la D.G.R. 02.04.2001 n. 32/2642) e Comunale di cui al vigente Regolamento mercatale.

Art. 10

Pubblicazione

Il presente Bando Pubblico viene pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte, affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul relativo sito web all'indirizzo www.comune.scalenghe.to.it.

N.B.: il presente schema va riprodotto su apposito foglio, non deve essere usato direttamente come facsimile di domanda

Allegato 1)

Marca da Bollo

Comune di _____

schema di domanda di partecipazione a pubblico bando per assegnazione posteggio presso il mercato settimanale del comune di _____

Al Comune di _____

Ufficio Commercio

Via _____

Il sottoscritto _____ residente in _____ via _____

(codice fiscale _____) (se società od organismi collettivi indicare la ragione sociale, la sede societaria e numero partita IVA)

pone istanza

Ai sensi dell'apposito bando comunale, al fine di essere ammesso all'assegnazione di n. 1 posteggio presso il mercato comunale settimanale.

A tal fine dichiara: (barrare le caselle d'interesse)

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/1998;

di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni al commercio su area pubblica (allegate in copia autentica):

di essere "spuntista" presso il mercato citato con n. _____ di presenze;

di essere iscritto al Registro delle Imprese per l'attività del commercio a far data dal _____ ad oggi;

(indicare altre eventuali priorità previste dall'art.5 del bando);

Addì, _____

Firma _____

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Estratto D.C.C. n. 6 del 26/1/2007 - Piano di recupero di libera iniziativa sito in piazza Vittorio Veneto, zona normativa - Lr5 - di P.R.G.C. - SUE 133 - Approvazione ai sensi dell'art. 43 e richiamati della l.r. 56/77 e s.m.i.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare, ai sensi del comma n. 8 dell'art. 43 e richiamati della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., il progetto di Piano di Recupero di libera iniziativa, proposto dal signor Romano Giuseppe, in qualità di comproprietario dell'area oggetto della presente, in forza di delega del 21.08.06, per l'attuazione di un intervento con destinazione d'uso ricettivo-terziaria e commerciale, in zona normativa di P.R.G.C. vigente denominata "Lr5", sito in Piazza Vittorio Veneto, composto dai seguenti elaborati costituenti parte integrante e sostanziale della presente:

- Relazione illustrativa;
- Conteggi - tavola 1;
- Stato di fatto, piante, sezioni in progetto - tavola 2;
- Prospetti verso strada - tavola 3;
- Vista prospettica - tavola 4;
- Valutazione previsionale del clima acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

- Relazione geologico-tecnica;
- Relazione geologica integrativa di fattibilità dell'intervento;
- Assenso dei confinanti;
- Schema di convenzione;

conchè sia acquisito il parere favorevole dalla Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, ai sensi dell'art. 91bis della Legge Regionale 56/77;

2. di dare atto che l'importo complessivo dei contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria ammonta a Euro 16.164,14;

3. di dare atto che l'importo complessivo del contributo degli oneri di urbanizzazione secondaria ammonta a Euro 13.971,26;

4. di dare atto che gli importi sopra determinati andranno ridotti di quanto già versato per il rilascio della Concessione edilizia n. 07790 del 25.03.2004 e successive varianti in corso d'opera;

5. di dare atto che il progetto contenuto negli elaborati allegati alla presente non ha le caratteristiche per essere realizzato in base a semplice Denuncia di Inizio Attività ai sensi del DPR n. 380/2001;

6. di demandare al Dirigente competente il proseguimento dell'iter amministrativo con il successivo perfezionamento degli atti.

Comune di Tavigliano (Biella)

Avviso di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2007 è stato approvato il Progetto Definitivo di classificazione acustica del territorio comunale.

Gli elaborati approvati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico e sono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione, nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Il presente avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Tavigliano, 13 aprile 2007

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Mauro D'Araio

Comune di Torino

Riqualificazione ambientale di corso Francia tratto Statuto-Bernini - Avviso ai creditori

Il Sindaco

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 189 del Regolamento Generale sui Lavori Pubblici n. 554/99.

invita

Tutti coloro che per occupazioni permanenti o temporanee di beni immobili e danni relativi fossero ancora creditori verso l'A.T.I. Bresciani Bruno s.r.l./Azienda Agricola Tekno Green s.r.l. - Strada Bramafame, 41/6 - Torino-10148 (TO), esecutrice la-

vori di: "Riqualificazione ambientale di corso Francia tratto Statuto - Bernini", affidati con Contratto n. 1254 del 4/11/2004, a presentare, al Settore Suolo Pubblico - Nuove Opere di questa Città le domande ed i titoli del relativo credito entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine fissato.

I creditori che intendano garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Sindaco
Sergio Chiamparino

Comune di Vercelli

Estratto Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30 marzo 2007 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30 marzo 2007 - Piano particolareggiato esecutivo all'interno del centro storico, formato ai sensi dell'art. 40, comma 6, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., con contestuale Variante del P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s. m. i. Approvazione

il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di controdedurre, nei termini esposti in premessa ai punti a. e b., all'osservazione presentata in data 02.07.2004 - prot. gen. n. 28490 - punti a. e b. dall'Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli, e di non accogliere conseguentemente la predetta osservazione;

- di accogliere la proposta di cui al punto c. dell'osservazione di cui sopra stabilendo di far carico agli attuatori degli interventi nell'ambito Piano Particolareggiato P.P.cs 6 "ex Caserma Trombone de Mier" di predisporre, a corredo del progetto per l'ottenimento dei relativi permessi a costruire, idoneo studio sulla viabilità delle aree che potrebbero risentire dell'incremento di traffico.

- di accogliere la proposta datata 9 marzo 2006, al prot. gen. al n. 10627 del 13 marzo 2006, presentata dalla Società Alifree s.r.l con sede in Asti, largo Martiri della Liberazione, 15, proprietaria dell'immobile identificato come P.P.cs 6 "ex Caserma Trombone de Mier" con i relativi elaborati modificativi;

- di approvare il progetto definitivo di "Piano Particolareggiato Esecutivo all'interno del centro storico, formato ai sensi dell'art. 40, comma 6, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., con contestuale variante del P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i." così come integrato su richiesta della Commissione Regionale Beni Ambientali e Culturali, costituito dai seguenti elaborati:

- . elaborati della variante al P.R.G.C. vigente
- . elaborati relativi al PPcs4 denominato "ex Teatro dei Nobili"
- . elaborati relativi al PPcs5 denominato "ex Cinema Viotti"
- . elaborati relativi al PPcs6 denominato "ex Caserma Trombone De Mier"

. elaborati relativi al PPcs7 denominato "ex Albergo della Corona Grossa"

- di nominare quale Responsabile del procedimento il Direttore Settore Sviluppo Urbano ed Economico, Arch. Liliana Patriarca.

Comune di Vignolo (Cuneo)

Estratto deliberazione Consiglio comunale n. 12 del 20 marzo 2007 - Integrazioni Regolamento Edilizio comunale - Provvedimenti

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con atto deliberativo consiliare n. 22 del 19 giugno 2000 il Comune di Vignolo approvava un nuovo Regolamento Edilizio Tipo...

(omissis)

...con delibera C.C. n. 19 del 03/08/2005, aveva modificato il regolamento edilizio...

(omissis)

delibera

1. Di integrare il vigente Regolamento Edilizio comunale approvato con delibera C.C. n. 22 del 19 giugno 2000 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 3/8/2005:

- reintroducendo e modificando i seguenti articoli 2,3 e 4:

(omissis)

2. Di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 3/8/2005

(omissis)

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Comunale

Comune di Villadossola (Verbano Cusio Ossola)

Bando pubblico per l'assegnazione di 10 posteggi mercato settimanale del martedì

E' in pubblicazione dalla data del 19.04.2007 sino alla data del 04.06.2007, il bando di concorso per l'assegnazione di n. 10 posteggi per il commercio su area pubblica nel mercato settimanale che si svolge ogni martedì nel Comune di Villadossola.

Il Responsabile

Giuseppe Carsenzuola

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3375 - Domanda (Prot. n. 126888 del 26/09/2006) della Ditta Novelli Emilia per l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo (irriguo) in Comune di Castelnuovo Scrivia

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

Viste le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i.

per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 117 del 12/01/2005 (Prot. n. 3768 del 13/01/2005) ad oggetto: "Nomina del Dirigente responsabile della Direzione Tutela e valorizzazione ambientale, Protezione civile - Dirigente Dott. Giuseppe Puccio";

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Vista la D.G.R. n.102-45194 del 26/04/1995 confermata dalla D.G.R. n. 64-10753 del 22/07/1996;

Vista la L.R. 30/04/1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee";

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il Regolamento regionale recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 10/10/2005 n. 6/R;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

Vista la domanda (Prot. n. 126888 del 26/09/2006 e successive integrazioni in data 29/12/2006) corredata dagli elaborati tecnici, della Ditta Novelli Emilia, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee nella misura massima di 25,00 l/s e media di 2,20 l/s ad uso agricolo (irriguo), tramite la trivellazione di un pozzo della profondità massima di m 25,00 dal piano campagna da eseguirsi su di un fondo di proprietà censito al N.C.T. del Comune di Castelnuovo Scriveria, al Foglio n. 40, Mappale n. 152;

Visto il nulla osta dall'Autorità di Bacino n. 1138 del 28/02/2007;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva - Torino n. 2336/16.4 del 27/02/2007;

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche e Biodiversità della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 20/04/2007 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Castelnuovo Scriveria;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente.

- all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Alessandria;

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 22/05/2007 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Il Comune di Castelnuovo Scriveria restituirà alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche e Biodiversità - la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio è il Dott. Mario Gavazza ed il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimiliano Giroto.

Il Dirigente Responsabile
Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale -
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3378 - Domanda (Prot. n. 162636 del 05/12/2006) del Consorzio Irriguo di Ticineto per la concessione di derivazione d'acqua ad uso agricolo (irriguo) da laghetto artificiale esistente in Comune di Borgo San Martino

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

Viste le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 117 del 12/01/2005 (Prot. n. 3768 del 13/01/2005) ad oggetto: "Nomina del Dirigente responsabile della

Direzione Tutela e valorizzazione ambientale, Protezione civile - Dirigente Dott. Giuseppe Puccio”;

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Vista la D.G.R. n.74-45166 del 26/04/1995 che approva i “Criteri tecnici per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di derivazione da corsi d’acqua”;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il Regolamento regionale recante la “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante “Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)”, emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R;

Visto il Regolamento regionale recante “Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica)”, emanato con D.P.G.R. 10/10/2005 n. 6/R;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;

Vista la domanda (Prot. n. 162636 del 05/12/2006 e successive integrazioni del 29/12/2006) corredata dagli elaborati tecnici, del Consorzio Irriguo di Ticineto per la concessione di derivazione d’acqua nella misura continua di 50,00 l/s da un laghetto artificiale esistente denominato “Lago dei pescatori”, sito nel territorio del Comune di Borgo San Martino, per irrigare Ha 28.41.23 di terreno;

Visto il nulla osta dall’Autorità di Bacino n. 1138 del 28/02/2007;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte - Ufficio Decentrato Opere Pubbliche n. 549 del 05/04/2007;

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche e Biodiversità della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 18/04/2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all’Albo Pretorio del Comune di Borgo San Martino;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall’inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente;

- all’A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Alessandria;

- al Comando R.F.C. “Piemonte” - Corso Vinzaglio, 6 - Torino;

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 15/05/2007 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Il Comune di Borgo San Martino dovrà restituire alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche e Biodiversità - la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio è il Dott. Mario Gavazza ed il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimiliano Giroto.

Il Dirigente Responsabile
Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale -
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Provincia di Alessandria

Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite due pozzi in Comune di Casale Monferrato per uso produzione di beni e servizi - Ditta Casaltecniche Costruzioni Metalliche s.r.l. - Determinazione dirigenziale n. 132-30392 del 5/3/2007

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite due pozzi in Comune di Casale M.to per uso produzione di beni e servizi (processo di raffreddamento cabina di verniciatura) a favore della Ditta Casaltecniche Costruzioni Metalliche s.r.l. - (omissis);

La concessione è accordata per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di l/s 1,3 media di l/s 0,0027 ed un volume di 85 mc. medi annui.

Di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l’esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 28/02/2007, costituente parte integrante della presen-

te Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;
- ad applicare alle strutture esterne delle opere di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile le targhe assegnate (Codice Univoco AL P 00134) per il pozzo n. 1 e (Codice Univoco AL P 00136) per il pozzo n. 2 ed a mantenerle in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e valorizzazione ambientale
Protezione civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 2742 del 03/04/2007 - Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel comune di Villanova d'Asti necessari per gli interventi di sistemazione frana al Km 31+400 lungo la S.P. 2 "Murisengo-Villanova"

Il Dirigente del Servizio LL.PP. e Viabilità

(omissis)

determina

In favore della Provincia di Asti è disposta l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 4962 in data 06/07/2006,

(omissis)

Paolo Biletta

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 2766 del 04/04/2007 - Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel comune di Villanova d'Asti necessari per gli interventi di sistemazione frane in movimento lungo la S.P.2 "Murisengo-Villanova"

Il Dirigente del Servizio LL.PP. e Viabilità

(omissis)

determina

In favore della Provincia di Asti è disposta l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3560 in data 18/05/2006,

(omissis)

Paolo Biletta

Provincia di Asti

Determinazione provinciale n. 2774 del 04/04/2007 - Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel comune di Cassinasco necessari per gli interventi di sistemazione frana per cedimento del corpo stradale al Km.35+300 sulla S.P.6 Montegrosso Bubbio

Il Dirigente del Servizio LL.PP. e Viabilità

(omissis)

determina

In favore della Provincia di Asti è disposta l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2980 in data 20/04/2006,

(omissis)

Paolo Biletta

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 3052 del 13/04/2007 - Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel comune di Vinchio necessari per gli interventi di pronto intervento eventi atmosferici maggio 2002 al Km.1+050 lungo la S.P.40 "Mombercelli-Nizza"

Il Dirigente del Servizio LL.PP. e Viabilità

(omissis)

determina

In favore della Provincia di Asti è disposta l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 4389 in data 21/06/2006,

(omissis)

Paolo Biletta

Provincia di Asti

LL.rr. nn. 18/94 e 76/96. "Lavori in Corso Soc. Coop. Sociale" con sede legale in Nizza Monferrato, Via Bona n. 43 - iscrizione nella sezione provinciale di Asti dell'Albo delle Cooperative Sociali, sezione B (cooperativa la cui finalità è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate)

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) Di iscrivere nella Sezione Provinciale di Asti dell'Albo delle Cooperative e dei Consorzi Sociali, sezione B (cooperative la cui finalità è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate), la Cooperativa

Sociale "Lavori in Corso Soc. Coop. Sociale" con sede legale in Nizza Monferrato, Via Bona n. 43.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3) Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento.

4) Di comunicare, ad avvenuta esecutività, gli estremi di codesto atto ai beneficiari ai sensi e per gli effetti di cui al vigente regolamento di contabilità, nonché al competente Settore della Regione Piemonte.

5) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente del Servizio
Promozione Socio-Culturale
Angelo Borgogno

Provincia di Biella

D.P.G.R. n.4/R/2001. Istanza del sig. Salino Diego, per concessione preferenziale di derivazione da un pozzo, per uso agricolo, prelevata in comune di Cavaglià. Assenso con D.D. n.756 del 06/03/2007. Cavaglià 9. C.U.R. BI10427

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 3 novembre 2006 dal Sig. Salino Diego, in qualità di richiedente e titolare della concessione, relativa alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella; Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nonché in deroga ai disposti dell'art.4, c.1, della L.R. 22/1996 e art. 16, c.1, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al sig. Salino Diego, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1,3 (unovirgolate) e l/sec medi 0,05 (zerovirgolazerocinque) d'acqua da falda profonda, per un totale di metri cubi annui 1600 (milleseicento), prelevati per mezzo di un pozzo, ubicato in Comune di Cavaglià, foglio di mappa n. 18, mappale n. 59, ad uso agricolo; Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 40 (quaranta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo il diritto di rinuncia. Di prendere atto che la triplicazione dell'importo da assumersi a base per il calcolo del canone demaniale annuo decorrerà dal 1 gennaio 2010 secondo quanto disposto dall'art. 8, c.

2 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R. Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica; Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione; Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento; Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione; Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza; Omissis.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n.4/R/2001. Istanza del Consorzio Acquedotto Frazione Barbero, per concessione preferenziale di derivazione da cinque sorgenti, per uso civile, prelevata in comune di Trivero. Assenso con D.D. n.759 del 06/03/2007. Trivero 43. C.U.R. BI10333

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 14 novembre 2006 dal Sig. Alciato Roberto, in qualità di presidente del "Consorzio Acquedotto Frazione Barbero", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al "Consorzio Acquedotto Frazione Barbero", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec medi 0,16 (zerovirgolasedici) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 5045 (cinquemilaquarantacinque), prelevati per mezzo di cinque sorgenti, ubicate in Comune di Trivero, foglio di mappa n. 8, mappale n. 403, foglio n. 15, mappali n. 10, 14, 21, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel

disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento; Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza; Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 6 marzo 2007

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n.4/R/2001. Istanza del Consorzio Acquedotto Trinaldo Spianato Ferla di Trivero Cereie, per concessione preferenziale di derivazione da due sorgenti, per uso civile, prelevata in comune di Trivero. Assenso con D.D.n.758 del 06/03/2007. Trivero 44. C.U.R. BI10337

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 14 novembre 2006 dal Sig. Brombin Gastone, in qualità di presidente del "Consorzio Acquedotto Trinaldo Spianato Ferla di Trivero Cereie", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella; Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al "Consorzio Acquedotto Trinaldo Spianato Ferla di Trivero Ce-

reie", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec medi 0,12 (zerovirgoladodici) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 4000 (quattromila), prelevati per mezzo di due sorgenti, ubicate in Comune di Trivero, foglio di mappa n. 14, mappali n. 370 e 451, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 6 marzo 2007

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n.4/R/2001. Istanza del Lanificio Oreste Boggio Casero s.r.l., per concessione preferenziale di deriva-

zione da un pozzo, per uso civile, prelevata in comune di Cerreto Castello. Assenso con D.D.n. 892 del 19/03/2007. Cerreto 11. C.U.R. BI10158

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 07 novembre 2006 dal Sig. Boggio Casero Paolo, in qualità di amministratore delegato del "Lanificio Oreste Boggio Casero s.r.l.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al "Lanificio Oreste Boggio Casero s.r.l.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 2,0 (due) e medi 0,0002 (zero-virgolazerozerozerodue) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 5 (cinque), prelevati per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in Comune di Cerreto Castello, foglio di mappa n. 2, mappale n. 85, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni,

innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 19 marzo 2007

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Cuneo

Determinazione dirigenziale n. 141 del 19 marzo 2007. Sezione Provinciale dell'albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione A - Iscrizione "Il Melograno Società Cooperativa Sociale - Onlus"

Il Responsabile del Centro di costo

(omissis)

determina

- di iscrivere la Cooperativa Sociale " Il Melograno Società Cooperativa Sociale - Onlus " con sede in Corso Giolitti 4 12100 Cuneo, al n. 56/A della Sezione Provinciale dell'albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione A (cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di costo
Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 142 del 19/3/2007 - Iscrizione Cooperativa Sociale "Beatrice Società Cooperativa Sociale"

Il Responsabile del Centro di Costo

080236 - Politiche Sociali Sanitarie Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere la Cooperativa Sociale "Beatrice Società Cooperativa Sociale" con sede in con sede in Via San Giovanni Lontano 31 - 12042 Bra al nr. 55/A della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione A (cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

La Responsabile del Centro di Costo
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 151 del 22 marzo 2007. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "AIB Canale"

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione "Aib Canale", con sede legale ed operativa in Via Ciriagno n. 16 - 12043 Canale (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione dirigenziale n. 153 del 26 marzo 2007. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Croce Verde di San Lazzaro - Gruppo di Ormea"

Il Responsabile del Centro di costo

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione "Croce Verde di San Lazzaro - Gruppo di Ormea", con sede legale ed operativa in Viale G. S. Cagna - 12078 Ormea, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "sanitaria".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di costo
Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Determinazione dirigenziale n. 176 del 2 aprile 2007. Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B. Iscrizione "Peraltra Societa' Cooperativa Sociale Onlus"

Il Responsabile del Centro di costo

(omissis)

determina

- di iscrivere la cooperativa sociale "Peraltra Societa' Cooperativa Sociale Onlus" con sede in Fossano, via Matteotti 34 CAP 12045, (omissis), al nr. 4818 della Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali sezione B (inserimento lavorativo persone svantaggiate);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di costo
Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Determinazione dirigenziale 22.02.2007, n. 171. Pozzo n. 5643 in comune di Moretta. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire al Sig. Arnaudo Francesco

(omissis) la concessione quarantennale di derivare, dal pozzo n. 5643 in comune di Moretta, la portata di moduli massimi 0,35 (l/s 35) e medi 0,0208 (l/s 2,08) per uso agricolo (irrigazione); (omissis)

Estratto Disciplinare 17.01.07 Art. 7 Riserve e Garanzie da Osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 11.

Cuneo, 11 aprile 2007

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Determinazione dirigenziale 22.02.2007, n. 172. Pozzo n. 5829 in comune di Revello. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire alla Az. Agricola Agù Mario Pietro (omissis) con sede in Revello - Via Campagnole 16, la concessione quarantennale di derivare, dal pozzo n. 5829 in comune di Revello, la portata di moduli massimi 0,5 (l/s 5) e medi 0,0063 (l/s 0,63) per uso agricolo (irrigazione); (omissis)

Estratto Disciplinare 26.01.07 Art. 7 Riserve e Garanzie da Osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 11.

Cuneo, 10 aprile 2007

Il Responsabile
Carlo Bignami

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Determinazione dirigenziale 22.02.2007, n. 173. Pozzo n. 5646 in Comune di Verzuolo. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire al Sig. Battisti Lorenzo (omissis) la concessione quarantennale di derivare, dal pozzo n. 5646 in comune di Verzuolo, la portata di moduli massimi 0,40 (l/s 40) e medi 0,0444 (l/s 4,44) per uso agricolo (irrigazione/antibrina); (omissis)

Estratto Disciplinare 29.11.06 Art. 7 Riserve e Garanzie da Osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da

terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 11.

Cuneo, 10 aprile 2007

Il Responsabile
Carlo Bignami

Provincia di Cuneo
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Determinazione dirigenziale 22.02.2007, n. 174. Pozzo n. 5659 in comune di Savigliano. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire al Sig. Rivoira Chiaffredo (omissis) la concessione quarantennale di derivare, dal pozzo n. 5659 in comune di Savigliano, la portata di moduli massimi 0,48 (l/s 48) e medi 0,0286 (l/s 2,86) per uso agricolo (irrigazione/antibrina); (omissis)

Estratto Disciplinare 01.12.06 Art. 7 Riserve e Garanzie da Osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 11.

Cuneo, 11 aprile 2007

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Provincia di Cuneo
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Avviso finale variante derivazione n. 1702/19 in Comune di Roccaforte Mondovì - Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Provincia di Cuneo (omissis) 5.03.2007 n. 190 del registro determinazioni (omissis).

Il Responsabile del Centro di Costo 32
Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

(omissis)

determina

(omissis)

di assentire al Consorzio Irriguo Bealera Follone, la variante non sostanziale della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Ellero in Comune di Roccaforte Mondovì ad uso agricolo;

(omissis)

Estratto del Disciplinare aggiuntivo 15.02.2007, contenente obblighi e condizioni cui dovrà essere vincolata la variante della derivazione n. 1702/19 (omissis) La variante non sostanziale consiste nell'estensione del periodo irriguo dal 1° maggio al 30, anziché dal 15 giugno al 15 settembre.

Cuneo, 6 aprile 2007

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Determinazione dirigenziale 17.01.2007, n. 24. Pozzo n. 5438. Comune di Scarnafigi. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire alla Società "Aldeba S.S. di Degiovanni Sergio e C." (omissis) con sede in Scarnafigi - Via Basse n. 4, la concessione quarantennale di derivare, dal pozzo n. 5438 in comune di Scarnafigi, la portata di moduli massimi 0,050 (l/s 50) e medi 0,1042 (l/s 10,42) per uso agricolo (irrigazione); (omissis)

Estratto Disciplinare 19.10.06 Art. 7 Riserve e Garanzie da Osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 11.

Cuneo, 11 aprile 2007

Il Responsabile
Carlo Bignami

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Determinazione dirigenziale 17.01.2007, n. 25. Pozzo n. 5479 in comune di Verzuolo. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire alla Signora Monge Tersilla (omissis) la concessione quarantennale di derivare, dal pozzo n. 5479 in comune di Verzuolo, la portata di moduli massimi 0,10 (l/s 10) e medi 0,0083 (l/s 0,83) per uso agricolo (irrigazione); (omissis)

Estratto Disciplinare 28.11.06 Art. 7 Riserve e Garanzie da Osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 11.

Cuneo, 11 aprile 2007

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Determinazione dirigenziale 17.01.2007, n. 26. Pozzo n. 5648 in comune di Verzuolo. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire al Sig. Rivoira Felice (omissis) la concessione quarantennale di derivare, dal pozzo n. 5648 in comune di Verzuolo, la portata di moduli massimi 0,48 (l/s 48) e medi 0,06 (l/s 6) per uso agricolo (irrigazione/antibrina); (omissis)

Estratto Disciplinare 08.11.2006 Art. 7 Riserve e Garanzie da Osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 11.

Cuneo, 11 aprile 2007

Il Responsabile
Carlo Bignami

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Determinazione dirigenziale 17.01.2007, n. 27. Pozzo n. 5633 in comune di Verzuolo. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire al Sig. Barale Francesco (omissis) la concessione quarantennale di derivare, dal pozzo n. 5633 in comune di Verzuolo, la portata di moduli massimi 0,40 (l/s 40) e medi 0,1333 (l/s 13,33) per uso agricolo (antibrina); (omissis)

Estratto Disciplinare 26.10.06 Art.7 Riserve e Garanzie da Osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 11.

Cuneo, 11 aprile 2007

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Determinazione dirigenziale 17.01.2007, n. 28. Pozzo n. 5640 in comune di Villafalletto. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire alla Azienda Agricola "Monge Guido Filippo" (omissis) con sede in Villafalletto Via delle Gaide n. 10, la concessione quarantennale di derivare, dal pozzo n. 5640 in comune di Villafalletto, la portata di moduli massimi 0,5 (l/s 50) e medi 0,0149 (l/s 1,49) per uso agricolo (irrigazione e antibrina); (omissis)

Estratto Disciplinare 29.11.06 Art. 7 Riserve e Garanzie da Osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 11.

Cuneo, 11 aprile 2007

Il Responsabile
Carlo Bignami

Provincia di Cuneo

Esito negativo di procedura VIA del progetto di nuovo impianto idroelettrico da realizzare nei Comuni di Costigliole Saluzzo e Piasco alimentato con le acque del Bedale del Corso

(omissis)

Con nota prot. n. 4848 del 20.06.2006 il Comune di Piasco, a seguito di pronunciamento congiunto della Direzione regionale Difesa del Suolo e di ARPA Piemonte, ribadiva il parere negativo relativamente all'esecuzione delle opere in progetto in quanto in contrasto con le Norme di Attuazione del PAI ed in particolare con il punto 5 dell'art. 9 delle stesse.

Copia della nota anzidetta viene allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

In conclusione, sulla base del succitato definitivo pronunciamento del Comune di Piasco, permane il motivo ostativo così come sopra esplicitato e non sussistono pertanto le condizioni per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in quanto il progetto manca dei presupposti sostanziali per il rilascio del permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e risulta pertanto non realizzabile.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di considerare le premesse e le controdeduzioni ivi esplicitate in merito alle osservazioni formulate dal proponente con nota pervenuta in data 26.04.2006 con prot. n. 20818, parte integrante della presente Deliberazione;

2. di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di nuovo impianto idroelettrico da realizzare nei Comuni di Costigliole Saluzzo e Piasco alimentato con le acque del Bedale del Corso, presentato da parte del Sig. Paolo Vincenti, (omissis), in quanto le opere previste contrastano con le Norme di Attuazione del PAI e non risultano pertanto assentibili dal punto di vista urbanistico-edilizio, come risulta dalla nota prot. n. 4848 del 20.06.2006, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

4. di dare atto che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi;

5. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso;

7. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la nota prot.ric. n. 4848 del 20.06.2006 del Comune di Piasco, contenente il parere definitivo ai fini del rilascio del permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (Allegato 1).

Allegato (omissis)

Provincia di Novara

Domanda del Comune di Invorio per autorizzazione alla trasformazione di 2 piezometri in pozzi e successiva derivazione d'acqua in Comune di Invorio, per uso potabile

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 21/12/2006 del Comune di Invorio corredata dal progetto a firma Dott. Geol. F. Epifani, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla trasformazione di due piezometri in pozzi nel Comune di Invorio, uno della profondità di mt. 36,00 nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 8 particella n. 347, nonché la successiva derivazione d'acqua l/s 4,00 dallo stesso da utilizzarsi per uso potabile, l'altro della profondità di mt. 40,00 nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 20 particella n. 114, nonché la successiva derivazione d'acqua (7,00 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso potabile;

Considerato che l'A.S.L. n. 13 con nota n. 13098 in data 21/03/2007 ha espresso il proprio parere;

Considerato che l'ARPA Piemonte Dipartimento di Novara con nota n. 19045 in data 08/02/2007 ha espresso un parere favorevole di massima;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n. 1485 in data 15/03/2007;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n. 2508 in data 02/03/2007;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n. 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 21/12/2006 del Comune di Invorio sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore - Ambiente - Ecologia - Energia - C.so Cavallotti n. 31 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 26/04/2007 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 26/04/2007, all'Albo Pretorio del Comune di Invorio e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - Cavallotti n. 31 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 16/05/2007 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Invorio sito in Piazza Vittorio Veneto, 2.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

Provincia di Novara

Ordinanza per la trivellazione di 1 pozzo in comune di Landiona per uso agricolo al sig. Candellone Sandro

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 19/12/2006 del Sig. Candellone Sandro corredata dal progetto a firma Dott. Geol. Pascariello Renato, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 24,00 in Comune di Landiona nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 5 particella n. 52, nonché la successiva derivazione d'acqua (2,5 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso agricolo;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n. 1298 in data 06/03/2007;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n. 2507 in data 02/03/2007;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n. 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

Ordina

La domanda in data 19/12/2006 del Sig. Candellone Sandro sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore - Ambiente - Ecologia - Energia - C.so Cavallotti n. 31 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal

26/04/2007 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 26/04/2007, all'Albo Pretorio del Comune di Landiona e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - Cavallotti n. 31 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 22/05/2007 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Landiona sito in Piazza Vittorio Emanuele n.12.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

Provincia di Novara

Determina n. 1030 del 05.03.2007 - T.U. 1775/33 e ll.rr. 5/94, 22/96 e 61/2000, D.P.G.R. n. 4/r del 05.03.01 e D.P.G.R.n. 10/r del 29.07.03. Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da 44 pozzi e 3 trincee drenanti nel comune di Novara e nel comune di Carpignano Sesia ad uso potabile e ad uso civile per il monitoraggio della falda. Ditta: Servizi Idrici Novaresi S.p.A. - via Triggiani, 9 - Novara

Il Responsabile
(omissis)
determina

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società Servizi Idrici Novaresi S.p.A. con sede in Via Triggiani, 9 nel comune di Novara - (omissis), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea mediante il prelievo di 817,30 l/sec massimi e di 473,40 l/sec medi ad uso potabile e di 1,1 l/sec massimi e medi ad uso civile, da 44 pozzi e 3 trincee drenanti ubicati nel territorio del comune di Novara e del comune di Carpignano Sesia;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 27/02/2007, relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determina e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale (Allegato A);

di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determina, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte anticipatamente, di anno in anno, l'importo di Euro 9.399.00 (Euro novemilatrecentonovantanove/00) corrispondente al canone annuo soggetto ad aggiornamento con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

(omissis)

Estratto del disciplinare n. 20468:

Art. 8 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione - La concessione e' accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti c/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

Provincia di Torino

Prat. 46/2000. S.P. n. 221 di Andrate. Sistemazione movimenti franosi nel Comune di Chiaverano. Determinazione d'indennità provvisoria n. 36-385072/2007

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
(omissis)
determina

Art. 1 Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili, necessari ai lavori di sistemazione movimenti franosi nel Comune di Chiaverano, sono stabiliti nella misura indicata nell'allegato elenco ditte, che forma parte integrante della presente determinazione;

Art. 2 Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art.12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione, potranno comunicare all'Ente espropriante:

1 - se intendono accettare l'indennità proposta;

2 - se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria;

Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione e' determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zone edificabili - potranno comunicare, fino al momento dell'adozione del decreto di espropriazione, se intendono accettare l'indennità proposta, che in caso di rifiuto verrebbe ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate.

Art. 3 Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Chiaverano.

Art. 4 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è efficace dalla data della sua emanazione, indicata in calce.

Torino, 4 aprile 2007

Il Dirigente dell'Area Istituzionale
Nicola Tutino

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n.224/330350 del 19/03/2007 di rinnovo di licenza di attingimento d'acqua dal T. Banna, in Comune di Santena ad uso agricolo assentita all'Azienda Agricola Razzetti Luigia. 2° rinnovo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n.224/330350 del 19/03/2007 - (Codice pratica: A/932)

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)
determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all'Azienda Agricola Razzetti Luigia, con sede in Via Trinità, 26 - 10026 Santena, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Banna, in Comune di Santena, ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 25 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 0,5 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 7776 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Santena, distinti in Catasto dal Foglio 13 Particelle nn. 1 e 2 aventi la superficie complessiva di Ha 0.28;

(omissis)

4) La licenza di attingimento è concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n.257/367024 del 30/03/2007 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Stura di Viù, in Comune di Lemie, ad uso domestico assentita al Sig. Cucuzza Vincenzo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 257/367024 del 30/03/2007 - (Codice pratica: A/885)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo al Sig. Cucuzza Vincenzo (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Stura di Viù in Comune di Lemie ad uso domestico.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 1,5 l/s e la portata media di acqua attinta non superi gli 0,1 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 20 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso domestico nel terreno sito nel Comune di Lemie, distinto in Catasto dal Foglio 19 Particella nn. 210 aventi la superficie complessiva di Ha 0.03.00;

(omissis)

4) La licenza di attingimento è concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Subingresso della Idroenergia s.r.l. alla Idreg Piemonte S.p.A. nella concessione di derivazione d'acqua dal T. Chisone in comune di Perosa Argentina e Pomaretto (impianto “Chisone Superiore”) ad uso energetico, assentita con DPR n. 6858 del 13.06.1955. Domanda di rinuncia a l/sec. 105 per uso industriale. Cod. pratica 87/43-Cod. Reg. canone To 760

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 213-317418 del 15/03/2007.

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi la ditta Idroenergia S.r.l., con sede in Costigliole d'Asti, Via Testore n. 12 - (omissis), subentra alla Idreg Piemonte S.p.A. con sede in Torino Galleria S. Federico n. 54 - (omissis), ed riconosciuta titolare dell'utenza di cui al D.P.R. n. 6858 del 13/06/1955 modificato con D.M. n. 4382 del 26.10.1957 relativi alla concessione di derivazione di acqua ad uso energetico da T. Chisone impianto Centrale "Chisone Superiore" in comune di Perosa Argentina in misura di mod. max 32 e medi 27 per produrre su salto di mt. 9,85 la potenza nom. media di kW 260,70;

2) La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dal citato D.P.R. n. 6858 del 13/06/1955 modificato con D.M. n. 4382 del 26.10.1957;

3) L'onere dei canoni e dei sovracani rimasti eventualmente insoluti a carico della Idroenergia S.r.l.

(omissis)

Provincia di Torino

Prat. n. 84/2001. Determinazione d'indennità provvisoria n. 40-397833/2007 del 10.04.2007 - espropriazione degli immobili necessari al collegamento della S.P. 7 di Grugliasco con Via Acqui siti nei comuni di Rivoli e Grugliasco

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1 Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili necessari al collegamento della S.P. 7 di Grugliasco con Via Acqui siti nei comuni di Rivoli e Grugliasco sono stabiliti nella misura indicata nell'allegato elenco ditte, che forma parte integrante della presente determinazione;

Art. 2 Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art.12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione, potranno comunicare all'Ente espropriante:

1 - se intendono accettare l'indennità proposta;

2 - se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria;

Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zone edificabili - potranno comunicare, fino al momento dell'adozione del decreto di espropriazione, se intendono accettare l'indennità proposta, che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate.

Art. 3 Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e dei Comuni di : Rivoli e Grugliasco.

Art. 4 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è efficace dalla data della sua emanazione, indicata in calce.

Torino, 12 aprile 2007

Il Dirigente dell'Area Istituzionale
Nicola Tutino

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 91-177966/2007 del 13-2-2007 - Codice univoco: TO-P-10210

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 91-177966/2007 del 13-2-2007 - Codice univoco: TO-P-10210

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Alenia Aeronautica SpA (omissis) con sede legale in Pomigliano d'Arco (NA), Viale dell'Aeronautica s.n.c., la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di San Maurizio Canavese - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 20 n. 81 - in misura di litri/sec massimi 11 e medi 5 per complessivi metri cubi annui 157.680 ad uso processo produttivo, corrispondente all'uso produzione beni e servizi ai sensi del DPGR 10.10.2005 n. 6/R, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 13-2-2007 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. 143/S/32 - D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Domande in sanatoria datate 24.1.2006 del Comune di Giaveno di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Sangone ed altri affluenti mediante 11 punti di presa ad uso agricolo, zootecnico e domestico

Il Dirigente del Servizio

(omissis)

“ Viste le domande in sanatoria datate 24.1.2006 del Comune di Giaveno - (omissis)- di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Sangone ed altri affluenti mediante 11 punti di presa, corrispondenti ai citati riconoscimenti, per ognuno dei quali vengono sotto elencati i quantitativi distinti per i rispettivi usi:

1. canale Vaschi (o Pra Aisassa): l/sec max 2.5 e medi 0.7 ad uso irriguo per irrigare ha 1.57. l/sec max 0.5 e medi 0.1 ad uso zootecnico

2. canale Balangero: l/sec max 7.2 e medi 1.9 ad uso irriguo per irrigare ha 3.46. l/sec max 1.6 e medi 0.3 ad uso zootecnico. l/sec max 8 e medi 2.7 ad uso domestico.

3. canale Galletto: l/sec max 0.15 e medi 0.05 ad uso domestico

4. canale Fucine: l/sec max 300.3 e medi 165.9 ad uso irriguo per irrigare ha 302.8 inseriti nel comprensorio del Canale Gischia l/sec max 27.7 e medi 6.9 ad uso zootecnico. l/sec max 10 e medi 3.3 ad uso domestico

5. canale Gischia: l/sec max 38 e medi 16.6 ad uso irriguo. /sec max 8.1e medi 2 ad uso zootecnico. l/sec max 6 e medi 2 ad uso domestico

6. canale Ruinas: l/sec max 21 e medi 5.7 ad uso irriguo per irrigare ha 11.09

l/sec max 3.9 e medi 0.6 ad uso zootecnico

7. canale Ruata Ollasio: l/sec max 6 e medi 2 ad uso domestico

8. canale Taravellera: l/sec max 6 e medi 2 ad uso domestico

9. canale Comba Calda: l/sec max 57.5 e medi 16.3 ad uso irriguo per irrigare ha 23.61. l/sec max

11.8 e medi 2 ad uso zootecnico. l/sec max 10 e medi 3.3 ad uso domestico

10. canale Prati Nuovi: l/sec max 6 e medi 2 ad uso domestico

11. canale Partitore: l/sec max 160.1 e medi 87.8 ad uso irriguo per irrigare ha 153.27. l/sec max 27.3 e medi 6.7 ad uso zootecnico. l/sec max 46 e medi 15.4 ad uso domestico.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 3050 datata 7.6.06 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole.

Vista l'autorizzazione alla continuazione provvisoria del prelievo rilasciata con DD n. 378-88460 del 17.3.2006; (omissis)

le sopracitate domande in data 24.1.06 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio dei Comuni di Giaveno e Trana. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno giovedì 10 maggio 2007 con ritrovo alle ore 10:00 presso il Municipio del Comune di Giaveno; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott Carlo Ferrero. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, Torino; Comune di Giaveno; Comune di Trana; Comune di Coazze; Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, Torino; Provincia di Torino - Servizio Difesa del Suolo, Torino; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Provincia di Torino - Servizio Tutela della Fauna e della Flora, Sede...

(omissis)

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12638/2007: D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Domanda datata 10-11-2006 del Comune di Salbertrand di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Salbertrand località Pinea, in misura di l/sec massimi 10 e medi 5 ad uso potabile

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12638/2007

“Vista la domanda datata 10-11-2006 del Comune di Salbertrand, con sede legale a Salbertrand Piazza Martiri della Libertà n. 1, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 10 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 5 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 157.680 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 53 metri; ad uso potabile; Comune ove è ubicata l'opera di presa: Salbertrand, località Pinea. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo D.P.G.R., in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 982 datata 22-2-2007 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla “gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...”; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)”;

Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: “Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)”;

Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: “Misura dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)”;

ordina

la sopracitata domanda datata 10-11-2006 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Salbertrand. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 23-5-2007 con ritrovo alle ore 11.00 presso il Municipio del

Comune di Salbertrand; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand, Salbertrand; Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3, Torino; A.S.L. n. 5, Susa; Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Salbertrand, Salbertrand; Regione Piemonte - Settore Parchi Naturali, Torino; Regione Piemonte - Settore Beni Ambientali, Torino; Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Territoriale, Sede; Comunità Montana Alta Valle Susa, Oulx; ACEA Pinerolese Industriale SpA, Pinerolo" "omissis"

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12639/2007 - D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Domanda datata 9-11-2006 del Comune di Salbertrand di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Salbertrand località Geronda Basso, ad uso irriguo senza restituzione ed antincendio

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12639/2007.

“Vista la domanda datata 9-11-2006 del Comune di Salbertrand con sede legale a Salbertrand, Piazza Martiri della Libertà n. 1, (omissis) intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea complessiva (Qmax): 10 litri/secondo (l/s); portata media annua complessiva (Qmed): 3,39 litri secondo (l/s); volume massimo annuo complessivo (Vmax): 61.500 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 31 metri; ad uso irriguo senza restituzione ed antincendio. Comune ove è ubicata l'opera di presa: Salbertrand, località Geronda Basso. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 982 datata

22/2/2007 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica..."; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"; Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)"; Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

ordina

la sopracitata domanda datata 9-11-2006 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Salbertrand. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 23/5/2007 con ritrovo alle ore 11.00 presso il Municipio del Comune di Salbertrand; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione precedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Comunità Montana Alta Valle Susa, Oulx; Parco del Gran Bosco di Salbertrand, Salbertrand; Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Regione Piemonte - Settore Beni Ambientali, Torino; Comune di Salbertrand, Salbertrand; Regione Pie-

monte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Regione Piemonte - Settore Parchi Naturali, Torino; Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Territoriale, Sede "omissis"

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino

Determinazione n. 38-363331/2007 - L.r. 38/94 e s.m.i. (artt. 3 e 4). Iscrizione alla sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato - settore sanitario, dell'organizzazione "Associazione Protezione Animali Chivasso", siglabile "A.P.A.CHI.", con sede legale a Chivasso (TO) in via Platis 7/a

(omissis)

determina

1) Che l'Organizzazione di Volontariato "Associazione Protezione Animali Chivasso", siglabile "A.P.A.CHI.", con Sede Legale a Chivasso (To) in Via Platis 7/A, è iscritta alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Settore Sanitario;

2) Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

3) La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 4 della L.r. 38/94 e s.m.i..

4) Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 135 del 08/03/2007 - Concessione di piccola derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo, in comune di Re - Consorzio Servizi Ecologici di Valle Vigezzo

Il Dirigente (omissis) determina: 1. Di assentire al Consorzio tra i Comuni di Craveggia - Malesco - Re - Santa Maria Maggiore - Toceno - Villette per i Servizi Ecologici di Valle Vigezzo (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo, in Comune di Re, ad uso civile, al servizio dell'impianto di depurazione sito in Comune di Re, località Meis (lavaggio teli filtropressa, controlavaggi tubazioni, preparazione additivi chimici e costituzione scorte antincendio), per una portata massima di prelievo di l/s 5,00 ed una portata media di prelievo di l/s 0,048 pari ad un volume annuo di prelievo di m³ 1.500,00. 2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 43 del 28/02/2007) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto. 3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto e di subordinare la stessa all'osser-

vanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 43 del 28/02/2007 (omissis) Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 13 aprile 2007

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n.193 del 02/04/2007-Trasferimento di utenza a favore della ditta AET Idronord S.r.l., nella concessione assentita con D.D. n.138 del 17/05/2004

Il Dirigente (omissis) determina: 1. Di riconoscere alla ditta AET Idronord S.r.l. (omissis), la titolarità della concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio Antolina, in comune di Crodo, ad uso energetico (produzione di energia elettrica), assentita con D.D. n. 138 del 17/05/2004. 2. Di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni previste dalla D.D. n. 138 del 17/05/2004 nonché dal relativo disciplinare di concessione sottoscritto in data 10/05/2004. 3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 comma 6 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., l'onere dei canoni e sovracanonici rimasti eventualmente insoluti risulta a carico del nuovo titolare (omissis).

Verbania, 13 aprile 2007

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., D.G.P. n. 90/05. Progetto di "impianto idroelettrico di Gravellona Toce, nei Comuni di Gravellona Toce (VB) e Casale Corte Cerro (VB)" presentato dal Consorzio Centrale Elettrica di Gravellona Toce. Giudizio di compatibilità ambientale. Determinazione n. 219 del 10/04/2007

Il Dirigente
(omissis)

Visti:

- la L.R. 40/98 e s.m.i.;
- la D.G.P. 90/05;
- il R.D. 1775/33 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il R.D. 3267 del 30/12/1923;
- la L.R. 56/77 e s.m.i.;
- il R.D. 523/1904 e s.m.i.;
- il R.R. n. 14/R/2004;
- la L. 447/95;
- il D.Lgs. 42/04;
- il D.P.R. 616/77;
- la L.R. 44/00 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/00;

- la L. 241/90 e s.m.i.;

- il decreto del Presidente di questa Provincia n. 5/2007 del 28/02/2007 avente per oggetto "Conferimento incarichi di direzione dei Settori dell'ente".

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi nelle sedute del 15/06/2006, 31/07/2006, 13/12/2006, 14/03/2007.

Rilevato che la realizzazione e l'esercizio dell'opera così come proposta e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni emerse nell'ambito della Conferenza di Servizi, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l'integrità.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell'intervento in questione, svolta nell'ambito della Conferenza di Servizi, di poter esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale.

determina

1. Di esprimere, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 40/98 e s.m.i., giudizio positivo di compatibilità ambientale, relativamente al progetto di "impianto idroelettrico di Gravellona Toce, nei Comuni di Gravellona Toce (VB) e Casale Corte Cerro (VB)" presentato con istanza ns. prot. n. 0022049 del 28/04/2006 dal Consorzio Centrale Elettrica di Gravellona Toce, con sede in via S. Anna n. 17 a Casale Corte Cerro (VB).

2. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al precedente punto è subordinato al rispetto delle prescrizioni emerse nell'ambito della Conferenza di Servizi ed in particolare riportate nel verbale della quarta seduta del 14/03/2007 della Conferenza stessa costituente parte integrante alla presente Determinazione Dirigenziale (Allegato A).

3. Di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. 40/98 e s.m.i., nell'ambito della quarta seduta del 14/03/2007 della Conferenza di Servizi.

4. Di dare atto che per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in progetto dovrà essere acquisita apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, del competente Settore provinciale.

5. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione dell'opera.

6. Di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dall'art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 e s.m.i., per la durata di 3 (tre) anni dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto; scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

7. Di dare atto che eventuali varianti di tipo sostanziale al progetto esaminato dovranno essere preventivamente sottoposte alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. di cui all'art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i..

8. Di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e s.m.i..

9. Di notificare la presente deliberazione al Consorzio Centrale Elettrica di Gravelona Toce con sede in via S. Anna n. 17 a Casale Corte Cerro (VB).

10. Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale ai Soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i. e alle Autorità di Supporto all'Organo Tecnico Provinciale nonché all'Ufficio di Segreteria Generale dell'Ente per la pubblicazione all'Albo ed al Segretario Generale.

11. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ordinanza n. 22 del 17/04/2007-Domanda in data 10/01/2007 della Comunità Montana dello Strona e Basso Toce, per concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Strona e rio Luzzogno, in Comune di Massiola e Valstrona, ad uso energetico

Il Dirigente

Vista la domanda in data 10/01/2007, con la quale la Comunità Montana dello Strona e Basso Toce, ha chiesto l'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 nonché il contestuale rilascio della concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Strona e dal rio Luzzogno, nei Comuni di Massiola e Valstrona, per un portata massima di prelievo complessiva di l/s 3.050,00 ed una portata media di prelievo complessiva di l/s 1.635,00, per produrre sul salto di m 91,50 la potenza media nominale di kW 1.466,69.

Vista la relazione interna di istruttoria prot. n. 0009297/7° del 12/02/2007.

Acquisiti i pareri preliminari di cui all'art. 10 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., in senso favorevole.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.,

ordina

* Il deposito della sopracitata domanda e del relativo progetto presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 26/04/2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

* L'affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 26/04/2007, all'Albo Pretorio dei Comuni di Massiola e di Valstrona.

* La convocazione della visita locale di istruttoria, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., alla

quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, per il giorno 14/06/2007 alle ore 10,30 presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore Servizio Risorse Idriche - Via dell'Industria n. 25 - Verbania.

La presente ordinanza è pubblicata sul BURP ed inserita nel sito Internet della Regione Piemonte alla sezione "Atti di altri Enti Annunci Legali e Avvisi"; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 12 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale.

Si avverte inoltre che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del VCO, l'ufficio interessato è il VII Settore - Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Pizzorni Fabrizio.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia di Vercelli

Istanza della ditta Idea Ambiente S.r.l. in data 16.11.2006 per concessione di derivazione d'acqua a mezzo di un piezometro da trasformarsi in pozzo da utilizzare per scopi civili. Pratica n. 1726. Ordinanza n. 0018275 del 16.04.2007

Il Dirigente del Settore

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;

Vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;

Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Vista la domanda in data 16.11.2006 della ditta Idea Ambiente 2006 srl con sede legale in Via Alle Porte, 25/A del Comune di Varallo, corredata dal progetto datato giugno 2006, a firma del dott. geol. Fulvio Epifani, intesa ad ottenere la concessione di derivazione di lt/sec. 2,0 massimi corrispondente ad un volume massimo di mc. 6.000 annui d'acqua da falda sotterranea, a mezzo di un piezometro da trasformarsi in pozzo eseguito nel foglio n. 19 mappale 12 del Comune di Alice Castello, da utilizzare per scopi civili (lavaggio strade).

Visto il parere favorevole in data 05.02.2007 n. 603 dell'Autorità di Bacino del Po di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

ordina

La domanda sopracitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Pianificazio-

ne Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dal 26.04.2007 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Copia dell'Ordinanza sarà affissa per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Alice Castello.

Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate non oltre 40 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli. Copia della presente Ordinanza sarà comunicata, al Comune interessato, al Comando Regione Militare Nord-Ovest di Torino, all'ARPA di Vercelli. La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 13.06.2007 con ritrovo alle ore 10,30 presso l'ufficio tecnico del Comune di Alice Castello, con l'avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti.

La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento riguardo l'istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che l'Ente procedente è l'Amministrazione Provinciale di Vercelli, il Servizio responsabile del procedimento è Il Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Zaccuri.

La presente ordinanza sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Il Dirigente del Settore
Giorgetta J. Liardo

Regione Piemonte
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Società S.I.L.T.E. S.p.A. - Utilizzo area demaniale superficie mq 3774 in corrispondenza del torrente Corsaglia in comune di San Michele Mondovì

Il Responsabile del Settore

Vista la richiesta della Società Silte S.p.A. con sede in S. Michele Mondovì intesa ad ottenere la concessione per utilizzo di area demaniale di mq 3774 in corrispondenza del Torr. Corsaglia in comune di San Michele Mondovì;

- Visto il R.D. 523/1904
- Vista la L.R. n. 12/2004, il regolamento n. 14/R/2004 e la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007

dispone

che la domanda e gli elaborati tecnici siano affissi per la durata di quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di San Michele Mondovì a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all'oggetto della concessione.

Eventuali osservazioni ed opposizioni o domande concorrenti dovranno pervenire al Settore Decentrato Opere Pubbliche di Cuneo nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione del presente avviso.

Decorsi i termini di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione, opposizione o domanda concorrente, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali relativi, sarà assentita a favore della Società Silte S.p.A.

Il Responsabile Vicario del Settore
Andrea Tealdi

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Cuneo

Progetti coordinati di ampliamento e ribasso delle cave Rocche Grana lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Casette lotti 1, 2, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i nel Comune di Bagnolo Piemonte. Proponente: Alpe S.r.l., Via Cave 265, Bagnolo Piemonte. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 04 Aprile 2007 il Sig. Claudio Colomba Giachero, in qualità di amministratore delegato della Ditta Alpe S.r.l., con sede in Via Cave 265, Bagnolo Piemonte, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati dei progetti coordinati di ampliamento e ribasso delle cave Rocche Grana lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Casette lotti 1, 2, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i nel Comune di Bagnolo Piemonte (prot. generale di ricevimento n. 17914 in data 03.04.2007; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 04.04.2007 con n. ord. 09/VAL/2007).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", pubblicato in data 30.03.2007.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati - e cioè entro il 18 Maggio 2007 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 31.08.2007, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Dirigente dell'Area funzionale del territorio
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Polo estrattivo "Seccarezze": progetto di coltivazione e valutazione di impatto ambientale nel Comune di Bagnolo Piemonte. Proponente: Graniti Val Mora Piemonte S.r.l., Via Reinaud n. 10, Paesana - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 12 Aprile 2007 il Sig. Massimo Martino, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Graniti Val Mora Piemonte S.r.l., con sede in Via Reinaud 10, Paesana, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di polo estrattivo "Seccarezze": progetto di coltivazione e valutazione di impatto ambientale nel Comune di Bagnolo Piemonte (prot. generale di ricevimento n. 19000 in data 10.04.2007; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 12.04.2007 con n. ord. 10/VAL/2007).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", pubblicato in data 03.04.2007.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati - e cioè entro il 26 Maggio 2007 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 08.09.2007, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Dirigente dell'Area funzionale del territorio
Fabrizio Cavallo

Provincia di Torino

Servizio Valutazione Impatto Ambientale e attività estrattive

Trivellazione di un pozzo ad uso irriguo", Scalenghe (TO). Proponente: Azienda agricola Gariglio Carlo, Scalenghe (TO). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i

In data 4/4/2007 il proponente Azienda agricola Gariglio Carlo con sede legale in Via S. Maria, 59 Scalenghe (TO), ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di Trivellazione di un pozzo ad uso irriguo", Scalenghe (TO), rientrando nella categoria progettuale n. 1 dell'Allegato A2.

La documentazione è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun. / ven. 9-12 merc. 9-17.30), per 45 giorni a partire dalla data di deposito degli elaborati.

Il giudizio di compatibilità ambientale viene pronunciato entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 45 giorni dalla data di deposito degli elaborati e

rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine dei procedimenti.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Dragonero, tel. 011/861.3825 fax. 011/ 861.4930

La Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 40/98. Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. relativa al progetto di "rinnovo e ampliamento attività estrattiva inserita nel Polo estrattivo Camoscio ai sensi del DPAE II Stralcio in località Scala dei Ratti nel Comune di Baveno (VB)", presentato dalla ditta Beton Edile S.p.A.

In data 02/04/2007 il Sig. Marchetti Dario, in qualità di legale rappresentante della ditta Beton Edile S.p.A. con sede legale in Novara, Corso Cavallotti n. 30 e sede amministrativa in Piedimulera (VB), Strada Provinciale Valle Ossola n. 166, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali - 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "rinnovo e ampliamento attività estrattiva inserita nel Polo estrattivo Camoscio ai sensi del DPAE II Stralcio in località Scala dei Ratti nel Comune di Baveno (VB)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i. presentata all'Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 0019581 del 02/04/2007).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Prealpina" pubblicato in data 29/03/2007.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per quarantacinque giorni a partire dal 02/04/2007, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è il Geom. Marco Carozza, tel.

0323/4950313, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 40/98. Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. relativa al progetto di "impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal Rio Molezzano nel Comune di Bognanco (VB)", presentato dalla ditta Energie S.p.A.

In data 04/04/2007 il Sig. Heinz Peter Senoner, in qualità di Presidente della società Energie S.p.A. con sede legale a Bolzano, in Via della Rena n. 20/11, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali - 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal Rio Molezzano nel Comune di Bognanco (VB)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i. presentata all'Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 0020032 del 04/04/2007).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Prealpina" pubblicato in data 04/04/2007.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per quarantacinque giorni a partire dal 04/04/2007, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950313, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribu-

nale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Regione Piemonte
Direzione Difesa del Suolo

“Lavori di sistemazione spondale del torrente Terdoppio - Roggia Cerana, ramo cittadino” nel comune di Cerano (NO). - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 13/02/2007 l'arch. Gaetano Quaglia, in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Cerano, con sede in Cerano, Piazza G. B. Crespi 12, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto “Lavori di sistemazione spondale del torrente Terdoppio - Roggia Cerana, ramo cittadino” localizzato nel comune di Cerano (NO), allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (orario di apertura al pubblico: 9.30/12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'ing. Carlo Pelassa, responsabile del Settore Difesa Assetto Idrogeologico della Direzione Difesa del Suolo, tel. 011/4323122, al quale è attribuita la competenza di adottare il provvedimento finale.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Direttore
Nella Bianco

Regione Piemonte
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

S.I.L.T.E. S.p.A. - Concessione demaniale per utilizzo di pertinenza idraulica/sedime demaniale torrente Corsaglia in comune di San Michele Mondovì. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005. art. 13 e 14 c.2)

Data di avvio: 13/04/2007 prot. 17360;
Responsabile del procedimento
Direzione: Opere Pubbliche
Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo
Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo
Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
Direzione OO.PP. - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:
Nome: Dott. Giuseppino Cognome: Garnerone
Telefono: 0171/321911 e-mail: giuseppe.garnerone@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg.
Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico
Settore Decentrato Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Enel divisione infrastrutture e reti unità territoriale rete elettrica zona di Cuneo - attraversamento aereo del rio Garot con linea elettrica in comune di Demonte - Comunicazione di avvio del procedimento

Data di avvio: 03/04/2007 prot. 15660;
Responsabile del Procedimento
Direzione: Opere Pubbliche Settore: Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo
Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:
Nome: Luisa Cognome: Piola
Telefono: 0171/321911 e-mail: luisa.piola@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg
Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico
Settore Decentrato Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto
Idrogeologico di Cuneo

**Enel divisione infrastrutture e reti unità territoriale
rete elettrica zona di Guarene - attraversamento scolmatore
del torrente Riddone con n. 1 linea elettrica aerea in
comune di Alba - Comunicazione di avvio del procedimento**

Data di avvio: 03/04/2007 prot. 15529;
Responsabile del Procedimento
Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato
Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo

Corso Kennedy n. 7 bis.
Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo
Termine entro il quale il richiedente può presentare
memorie scritte: 15 gg
Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto
Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:
Nome: Luisa Cognome: Piola
Telefono: 0171/321911 e-mail: luisa.piola@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg
Organo competente all'adozione del provvedimento
finale:

Direzione OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico
Settore Decentrato Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è
ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi
previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Data di conclusione del procedimento: 120 gg
Organo competente all'adozione del provvedimento
finale:

Direzione OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico
Settore Decentrato Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è
ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi
previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto
Idrogeologico di Cuneo

**Enel Divisione Infrastrutture e Reti unità territoriale
rete elettrica zona di Cuneo - Attraversamento aereo con
linea elettrica 15 V corso d'acqua Torrente Gilba in
Comune di Brossasco - Comunicazione di avvio del
procedimento (L.R. 7/2005. art. 13 e 14 c.2) - Comunicazione
di avvio del procedimento**

data di avvio: 29/03/2007 prot. 14792;
Responsabile del procedimento
Direzione: Opere Pubbliche
Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa
Assetto Idrogeologico Cuneo

Corso Kennedy n. 7 bis.
Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo
Termine entro il quale il richiedente può presentare
memorie scritte: 15 gg
Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto
Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:
Nome: Luisa Cognome: Piola
Telefono: 0171/321911 e-mail: luisa.piola@regione.piemonte.it

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
 Piazza Castello 165
 10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)	TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO A1 <input type="checkbox"/>	12 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 104,00
TIPO S1 <input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO A3 <input type="checkbox"/>	12 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 46,00
TIPO S3 <input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
CODICE ABBONAMENTO []	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento su C.C.P. n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino





Inaugurata per festeggiare il cinquantenario dello Statuto Albertino, la Fontana dei 12 Mesi, sintesi fra i primi spunti floreali e nostalgie rococò, fu progettata dall'ingegnere Carlo Ceppi, e rappresentò una delle principali attrazioni dell'Esposizione Nazionale del 1898.

L'opera, composta da un'ampia vasca ovale la cui particolare disposizione è dovuta alla pendenza del terreno, è circondata da una balaustra ornata da statue allegoriche che simboleggiano i mesi dell'anno e le stagioni, ed è arricchita da un grande gruppo scultoreo raffigurante i fiumi che bagnano Torino.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
 Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
 e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Valeria Repaci
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisis	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Rosario Copia
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Roberto Falco, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.